




AUGURI!!

professione geometra & news



Gentilissimi Lettori,

chi più di **NOI Tecnici**, sa che la matematica *non* è un'opinione, ma *al contrario* una materia concreta, una *certezza*, il regno dei numeri? Esaminando però i dati che riguardano l'andamento della nostra Economia, qualche dubbio in merito nasce.

Dai titoli dei quotidiani dell'ultimo anno fanno capolino contraddizioni, incertezza, esitazione e perplessità.

Corriere della Sera del 10 settembre: "L'Ocse: battuta d'arresto per la ripresa", sommario: "Pil: Italia giù dello 0,3%". **Il Sole 24 Ore del 14 settembre 2010:** "Migliora la crescita italiana", sommario: "La commissione rivede al rialzo le stime del Pil dallo 0,8 all'1,1%". **Corriere della Sera del 17 settembre 2010:** "La ripresa rallenta, ma il peggio è alle spalle". **Corriere della Sera dell'8 ottobre 2010:** "Conti pubblici al sicuro per il 2010" sommario: "Il Fmi: allarme debito per l'Italia e la Grecia".

Che cosa ne dobbiamo dedurre?

C'è o non c'è questo risveglio? E in che misura? Possiamo essere ottimisti e speranzosi? O, invece, considerare che nessuno ci "capisce nulla" e le "spara" senza senso?

Prima la crisi in **Grecia**, poi in **Irlanda** e già si parla di **Portogallo** e **Spagna**.

Difficile determinare dove sta la verità, se ci si concentra solo su questi dati macroeconomici che vengono da chissà dove. E poi: **perché fidarsi** di questi economisti col doppio cognome, dei Presidenti delle banche dagli stipendi da *nababbi*, nonostante i loro fallimenti, degli analisti finanziari che non ci azzeccano più da anni, dei comportamenti anomali dei mercati finanziari?

Per capire è forse meglio volare più bassi e guardare nel proprio portafogli, osservare le scrivanie vuote degli uffici che frequentiamo, esaminare la rielaborazione degli organici, dare una scorsa agli accordi sugli esuberanti e la fuoriuscita del personale nelle aziende, far caso alle saracinesche abbassate di tanti negozi e i capannoni abbandonati che ospitavano le industrie alla periferia delle città.

E leggere altri titoli di giornali, questi sicuramente pieni di dati inequivocabili. E tutti concordi!

Corriere della Sera del 24 settembre 2010: "Disoccupazione record, i giovani senza lavoro al livello più alto dal '99". **Il Sole 24 Ore** dello stesso giorno. "La ripresa non crea occupazione". Sempre **Il Sole del 21 luglio 2010:** "Disoccupazione all'8,7% nel 2010". Ancora **il Sole del 3 luglio:** "Senza lavoro un giovane su tre". E quello del **5 agosto:** "In corsa la Cassa straordinaria", sommario: "A luglio dato quasi triplicato rispetto al 2009".

Non siamo esperti di economia, ma certamente non possiamo trovare conforto da questi ovvi dati.

Dilaga la paura del contagio della povertà. Dobbiamo continuare a vivere con questo sgomento?

Un grande economista, **Franco Carmanti**, ha detto: **"Se resti senza niente, ti rimane quello che sai fare: il tuo lavoro!. Se perdi anche quello, comincia a inventare".**

Pensiamo alla generazione del dopoguerra: era povera, ma aveva dentro tanta voglia di ricostruire. E noi tutti siamo fatti con quel DNA che inietta la **voglia di superare le difficoltà e superarsi nelle difficoltà**. All'epoca nessuno possedeva niente, ma tutti avevano uno **sguardo aperto al futuro**. I vecchi credevano che il mondo dovesse essere migliore di quello in cui vivevano, e si sono impegnati per costruirlo.

NOI siamo la Categoria che, in prima linea, **ha partecipato** a quella **"ricostruzione"** e non ci manca certo la volontà, la voglia di fare e creare. Abbiamo il motore che ci spinge sempre verso nuove conquiste.

Sappiamo bene che è la tenacia, la passione, la determinazione e l'entusiasmo, che cambia il mondo e non quello che possediamo.

E' quindi il momento di far navigare la mente mettendosi in **viaggio**, pensando che si possano fare cose diverse e nuovi lavori. **Si: FARE! FARE! FARE! Questo è lo stato d'animo da riconquistare.**

Chi è disposto a tutto, ce la farà. Una volta liberato il cervello dalla paura, lui ci indicherà le vie. Ognuno dentro di se ha capacità innate, insospettabili.

Nelle difficoltà vengono a galla le qualità.


MAI E POI MA SCORAGGIARSI!!!!

E questa lezione di ottimismo, abbiamo pensato di attingerla da **Alex Bellini**, il **navigatore solitario** che ha percorso l'Oceano Pacifico a remi, restando in mare 294 giorni, partendo dal **Perù** per arrivare in **Australia**. **Alex** si è lasciato **intervistare in esclusiva** per **NOI GEOMETRI**; un regalo che sentivamo di farvi e di farci in questo Natale; **accendere** dentro di noi, un'autentica carica di vitalità e **voglia di tentare** rappresenta il nostro futuro.

Non conta arrivare, ma navigare, esserci e provarci: è questo il messaggio da imitare.

Nel suo libro, "Il Pacifico a remi", c'è tutta la **forza di alzare la testa e credere in ciò che facciamo.**





Alex Bellini, che desideriamo ringraziare per averci **concesso** in esclusiva una **meravigliosa testimonianza**, **allegata a questo Numero Speciale del Notiziario**, si è messo alla prova, **affrontando ogni difficoltà e ogni tempesta**, contro la tentazione di mollare, di tirare i remi in barca quando il GPS non funzionava e i dissalatori erano fuori uso, quando i viveri erano andati a male, la solitudine prendeva il sopravvento e le forze venivano meno,.....**lui è andato sempre oltre.**
Il segreto?.....Bisogna solo crederci!

Finiamola di ascoltare le catastrofi e di credere, come diceva anche **Kennedy**, che gli altri, Stato compreso, possono risolvere i *nostri* problemi. **Fidiamoci di noi stessi**, pensiamo alle cose che non abbiamo ancora cominciato a fare.... e **mettiamoci in viaggio.**
Tutto è possibile!!!!!!

Ciascuno di noi può attraversare il proprio oceano ... e farcela, nonostante le avversità.
Dipende solo da noi stessi!

E' Natale, siamo arrivati al termine di un anno ed è tempo di bilanci. **Quale momento migliore per partire verso una nuova meta?**

NOI TUTTI GEOMETRI, **navigatori per eccellenza nel tracciare il Nord**, siamo già a bordo per affrontare il **Nuovo Anno 2011**, prima di partire però, abbiamo pensato di goderci questo **Natale** e **scartare tutti i doni contenuti in questo "festaiolo" Notiziario.**

Con il **decreto 180/2010** i **Geometri Italiani liberi Professionisti**, possono diventare **mediatori** in materia *di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, ecc.* **Nell'opuscolo riservato ai soli Soci, si possono trovare tutte le indicazioni per affrontare questa nuova sfida.**

Abbiamo poi **tradotto** per **Voi tutti**, la relazione tenuta da **Benedicta UGWULEBO**, collega nigeriana, a **Sydney** in Australia, in occasione del **Congresso della FIG** (Federazione Internazionale Geometri). La relazione offre un'ampia panoramica delle strategie necessarie *"affinché le donne geometra nigeriane riescano a cambiare la realtà e adattarsi al fine di integrare e migliorare la loro professionalità con i punti di vista, gli scopi e in generale l'attività professionale del geometra"*.

Nella relazione, è illustrata la vita di Categoria dei **Geometri della Nigeria**, costituitisi nel 1934, come **"Associazione Geometri Qualificati"** sotto la guida del Nazionalista, **Herbert Macaulay**.

Le **catastrofi** che abbiamo vissuto in Italia nel 2010, ci hanno suggerito di **pubblicare** un opuscolo contenente **i consigli pratici della Protezione Civile Americana**, *traducendo* i testi su come comportarsi in caso di alluvione.

Sono **Direttive** che in Italia potrebbero far sorridere quando splende il sole, ma sarebbero capaci di **salvare la vita quando i fiumi straripano.**

Un servizio per la **Categoria dei Geometri e i cittadini tutti.**

Vi suggeriamo di divulgarlo: è una catena di solidarietà per essere utili l'un l'altro.



Gli altri regali sono tutti dentro il "pacco cicciotto" del Notiziario, confezionato ad hoc per questo Natale.




E non da ultimo, abbiamo pensato, che il modo migliore per accogliere festosamente un **Natale Speciale**, sarebbe stato quello di interpretare un **segno comune**, che ci permettesse di stringerci la mano e **poterci esprimere con voce unica**. E così l'evento che abbiamo scelto, capace di riunirci **TUTTI** in un'azione comune è stato quello di partecipare al compleanno di **Telethon "venti anni contro le malattie genetiche"** unendo così un piccolo pezzetto del cuore di ogni socio dell' **Associazione Nazionale "Donne Geometra" – Professione Geometra**, dando corpo ad un gesto di solidarietà, rispondendo così anche al messaggio del **Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano**, sentendoci orgogliosi di essere **Italiani e Geometri.**

E ora che è tutto pronto, Vi auguriamo un **Buon "Viaggio nella Lettura"**, un **Natale di pace e serenità**, un **Felice 2011** di allegria, soddisfazione, prosperità e di Italia Unita (1861/2011).

AUGURI !!!!!!!!!!!!!

Noi della redazione di Professione Geometra



SUL SITO WEB DELLA CASSA SI CONTROLLA LA PROPRIA PENSIONE

La Cipag, tra i primi enti di previdenza in Italia ad investire nell'informatizzazione dei servizi, offre la possibilità ai propri pensionati di controllare il prospetto della pensione mensile collegandosi direttamente al sito della Cassa.

Per usufruire del servizio sarà sufficiente entrare nell'area riservata del sito con la propria password e visualizzare, nella sezione denominata *'pensione in pagamento'*, tutte le informazioni relative al pagamento della pensione e all'ammontare annuo della pensione erogata. I titolari di pensione ai superstiti (reversibilità e indiretta) invece, potranno collegarsi all'Area Riservata cliccando direttamente nel riquadro identificato dalla voce "AREA RISERVATA PENSIONATI REVERSIBILITA'/INDIRETTE" (presente nella parte sinistra della pagina iniziale del sito) ed inserendo come parametri di autenticazione il codice fiscale e la password (che corrisponde al numero di matricola).

Il servizio consentirà inoltre di poter verificare ogni mese le varie ritenute operate e di essere informati su eventuali variazioni che intervengano sul trattamento pensionistico.

Il riepilogo mensile ed annuo di pensione fornirà al pensionato le seguenti informazioni: importo lordo annuo; importo lordo mensile; rivalutazione annua applicata; importo delle ritenute irpef mensili operate; detrazioni fiscali presenti sulla pensione; importo delle addizionali regionali e comunali; eventuali trattenute operate a titolo di recupero (ad esempio cessione del quinto, pignoramento o recupero irpef); importo netto della pensione.

La pensione online è un ulteriore tassello all'azione di investimento che la Cipag sta compiendo nell'Information Technology e che ha l'obiettivo di rendere sempre più trasparente l'attività amministrativa e prestare maggiore attenzione alle esigenze dei propri iscritti.

Gli iscritti possono accedere all'area riservata del sito attraverso una password che, qualora non ne fossero in possesso, possono richiedere contattando il numero verde 800.655.873.

La Cipag, oltre ad aver rinnovato e reso più interattivo il sito web, consente oggi ai circa 96.000 iscritti di usufruire di una serie di servizi online che semplificano e rendono più snella la comunicazione con la Cassa.

Online è infatti già possibile ottenere il duplicato del Modello CUD, il certificato di regolarità contributiva e compilare e inviare il Modello DF RED 2010.

L'informatizzazione per la Cipag è un progetto in divenire e che vedrà nei prossimi mesi ulteriori novità anche grazie al riscontro positivo dimostrato dagli iscritti per questi servizi che hanno portato il sito della Cassa ad avere nell'ultimo anno oltre 5,6 milioni di pagine visitate per un totale di più di un milione di accessi.



NATALE AL CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI



Una esemplare iniziativa quella del Consiglio Nazionale, che in occasione del Natale, ha adottato 15 bambini in diverse parti del mondo, aderendo alle sollecitazioni dell' O.N.G. Actionaid. Saranno questi, i "nostri bambini" dei quali periodicamente verranno date notizie, illustrando i progressi che i geometri italiani avranno contribuito a rendere possibili. L'iniziativa è un dono per tutta la categoria, che racchiude in se un forte messaggio di speranza e di certezze per i professionisti e per i giovani.

L'AQUILA 15 DICEMBRE 2010 : "GEOMETRI PER L'ABRUZZO"



Era la notte del **5 e 6 Aprile 2009**, quando il sisma di 5,8 gradi Richter, con effetti devastanti, ha sconvolto la vita dell'Aquila. Una **"manciata" di secondi** sono stati sufficienti a **cambiare il volto di una città**, della sua gente e spento 308 vite, il sisma ha modificato per sempre il vivere di chi è restato. In tanti si sono ammalati, alcuni si sono suicidati e molte malattie legate allo stress come il diabete, si sono aggravate. Anziani che sono morti di crepacuore e bimbi che nel cataclisma hanno perso padre o madre, fratelli, dalla vita segnata per sempre. In tanti hanno perso la casa, il lavoro, le cose, i vicoli, i negozi, i banchetti del mercato, in breve

hanno perso tutto e se stessi. I sopravvissuti sono ancora lì, ancora vivi, ma morti dentro, anche se con il desiderio e la voglia di riscattarsi.

I testimoni ancora raccontano di un movimento fortissimo e subito dopo di una serie di boati. Uno dopo l'altro interi palazzi vennero giù come se fossero stati di carta. Non solo chiese e edifici vecchi di centinaia di anni, ma anche il moderno ospedale da subito inagibile. L'Italia colpita dall'emozione immediatamente si allertò, con un via alle maratone televisive, ai concerti per la raccolta dei fondi, alle amichevoli di calcio e di rugby. Si mobilitarono gli artisti, i cantanti, gli attori del cinema, di teatro, di varietà televisiva. Il mondo intero seguì l'escalation di solidarietà mobilitata da organizzazioni umanitarie, associazioni cattoliche, laiche etc. Erano così quei giorni.

Poi, come accade quando prendi un sonnifero per dormire, ti svegli e il sonno sembra essere durato un attimo e in un batter d'occhio l'Italia dell'emozione si trasforma in quella della "rimozione". I sentimenti si sbiadiscono come i ricordi e riparte la vita di sempre. Le immagini di quei giorni che qualche volta tornano a riempire il monitor della Tv, non fanno più notizia, si seguono con distacco e superficialità. Le bare dopo i funerali di Stato sono finite nei cimiteri e anche i riflettori del G8 si sono spenti. Barak e Michele Obama, i Capi di Canada, Giappone, India, Sudafrica, Messico, Svezia hanno terminato la loro passerella ritornando nei loro Paesi ed il sipario è sceso sulle sofferenze degli Aquilani ormai dimenticate da coloro che vivono distanti dai quei luoghi.

Ma per fortuna non tutti hanno dimenticato!

Con la manifestazione **"Geometri per l'Abruzzo"**, organizzata dal **Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati** in



collaborazione con il **Dipartimento della Protezione Civile Nazionale** il **15 Dicembre 2010 alle 9,30**, nell'**Auditorium della Guardia di Finanza di Coppito**, sono stati chiamati gli oltre **500 geometri componenti le squadre dei volontari provenienti da tutte le Province d'Italia**, che nel dopo terremoto, in uno scenario di straziante devastazione, **sono stati delle figure di spicco nell'attività di supporto tecnico e umano alle operazioni di soccorso**, con l'impianto dei presidi di emergenza, sopralluoghi di verifica delle condizioni statiche dei fabbricati danneggiati e dell'agibilità degli stessi. **Nonostante il tempo inclemente, erano tutti in piedi all'Inno d'Italia**, per rendere omaggio all'Aquila, presenti oggi come all'ora a dimostrare che

la sola ricchezza morale riesce a svelare un altruismo insospettato, e che il solo spirito umanitario che alberga nelle coscienze può consentire la collaborazione tra le persone al servizio dell'umanità. La sensibilità della **Categoria dei Geometri che va al di là della fredda preparazione tecnica che pure è necessaria**, costituendo l'Associazione Nazionale Geometri Volontari per la Protezione Civile, presentata agli intervenuti dal nostro **Presidente Fausto Savoldi**, in occasione della manifestazione, ha voluto essere vicina come sempre alle famiglie dei terremotati. Inoltre con la consapevolezza che i risultati ottenuti in occasione del terremoto Abruzzese sono frutto di una grande collaborazione, il **Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ha sottoscritto un accordo di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile**. In definitiva i Geometri hanno dimostrato che non è solo l'emotività a raccogliarli in squadra per offrirsi **"volontari della solidarietà e professionalità"**; i Geometri arrivano



tempestivamente, restano per operare e contribuire alle necessità dei luoghi e delle persone, tornano per impegnarsi nella ricostruzione. La consegna degli attestati ha sancito il termine della manifestazione e i 500 geometri partecipanti hanno ricevuto alla presenza delle autorità gli attestati di credito formativo maturato con l'attività tecnica svolta in volontariato con disponibilità e diligente impegno e quello di frequenza con profitto per il corso "Progettazione e valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici" organizzato in collaborazione con il **Dipartimento della Protezione Civile**; di attestazione per il rilievo topografico delle aree destinate alla realizzazione degli alloggi provvisori (progetto C.A.S.E.). Presenti il **Prefetto** dell'Aquila **Iurato** dott.ssa Giovanna Maria Rita, che ha evidenziato la magnifica collaborazione tra la prefettura e il Corpo della Guardia di Finanza, nell' "operazione terremoto" : "una squadra nella squadra" – affermato il Prefetto. "La ricostruzione" - ha sostenuto il Prefetto, "passa anche per il grande lavoro del volontariato"; occorre inoltre **l'appoggio delle Categorie Professionali**.

Il **Direttore** del Dipartimento dell'Ufficio Valutazione, Prevenzione e Mitigazione del Rischio Sismico **del Dipartimento della Protezione Civile dott. Mauro Dolce** , ha elogiato il lavoro fatto dai volontari nel quale i **Geometri si sono distinti**. Parole di elogio anche da parte del **Comandante della Guardia di Finanza Carmine Lopez**, il Presidente della **Regione Abruzzo Gianni Chiodi**, il **Presidente della Provincia dell'Aquila Antonio Del Corvo** e del Vice Sindaco **Giampaolo Arduini**. Profonda la commozione durante la **proiezione del Film con le immagini tragiche di quella notte**, che ha ingoiato 308 vittime e la **lettura di brani tratti dal libro "Sulle rovine di noi"** dello scrittore abruzzese **Giovanni D'Alessandro**. Una sala gremita ha seguito commossa tutte le fasi della cerimonia, moderata dal giornalista **RAI, Nino Germano**, che si è conclusa con l'applauso e l'incoraggiamento a seguire costantemente la ricostruzione dell'Aquila che non vuole essere abbandonata e crede fermamente nella propria risurrezione, e nel coraggio della vita. Un applauso di solidarietà è andato al Presidente Onorario del Collegio dei Geometri dell'Aquila **Umberto Masucci**, uscito profondamente provato dalla tragica vicenda e alla forza del Presidente del Consiglio Provinciale dei Geometri **Giampiero Sansone**.

GEOVAL : DIECI ANNI DI IMPEGNO

Da gennaio 2011, con l'adesione di gran parte degli istituti bancari, gli standard di valutazione immobiliare dell'Abi diventeranno la regola generale cui si dovranno attenere i professionisti, per la redazione delle perizie. Gli effetti, saranno garanzie serie per le banche (e di conseguenza per tutto il sistema finanziario) e trasparenza per il mercato immobiliare, finalmente basato su dati certi. Questo il risultato più evidente del lavoro di **Geoval**, l'associazione dei geometri valutatori esperti che, ha celebrato il proprio decennale con un convegno, lo scorso 16 dicembre a Roma, in cui sono intervenuti tutti i protagonisti del mondo delle valutazioni immobiliare. E che ha condotto l'idea degli Ivs immobiliari dall'astrazione (per l'Italia, dato che all'estero è prassi comune) alla concretezza della proposta Abi. L'Italia è l'unica nazione Ue dove non esiste un'autorità che attribuisca la qualifica di valutatore, anche se sono ben 30mila su 100mila i geometri impegnati nelle valutazioni immobiliari a diverso titolo. Tra gli interventi al convegno, quello di **Antonio Benvenuti**, Consigliere Nazionale del CNGeGL che ha evidenziato lo strumento di garanzia della perizia , quindi questa può avvenire solo con procedimenti scientifici riconosciuti in tutto il mondo, dobbiamo fornire un dato altamente scientifico.

Il presidente del Consiglio Nazionale **Fausto Savoldi**, ha invece sottolineato che l'attività del geometra è anche quella di chi cerca di conciliare opposti interessi: da una parte la valutazione scientifica, dall'altra il rapporto umano con la conoscenza delle persone e il temperamento degli interessi; per questo si sta sviluppando l'attività di conciliatori, un interessante settore lavorativo per i geometri. Ma la forza dei geometri è quella di conservare entrambi gli aspetti. , **Marco Simonotti**, docente di estimo all'Università di Palermo, ha ricordato che l'unico concetto cui rapportarsi è quello del iustum pretium, che è fluttuante e va individuato tra un minimo e un massimo rilevato nel tempo, cercando di restringere il più possibile l'individuazione, appunto, con metodi scientifici e universalmente riconosciuti.

Interessante e atteso è stato l'intervento dell'Abi. **Angelo Peppetti**, del settore crediti, ha ricordato come ci sia stata la necessità di ampliare al massimo la condivisione dei contenuti delle linee guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie approvate lo scorso 17 novembre e inviate ai 790 istituti di credito, dai quali è attesa un'adesione massiccia entro i primi di gennaio. Da gennaio verrà costituito un tavolo con chi ha lavorato per definire



l'attuazione e la metodologia di raccolta delle informazioni. L'industria bancaria può infatti formare un database fondamentale: alle 5000mila operazioni annue sui mutui se ne aggiungono altrettante con i finanziamenti per cartolarizzazioni, immobili in costruzione, ecc. L'ultimo intervento è stato di **Maurizio D'Amato**, docente di estimo all'Università di Bari, che ha ricordato i pericoli imminenti, legati all'economia e la necessità dell'indipendenza dei periti valutatori e sulla l'importanza della formazione universitaria, sottolineando che errore fare convenzioni con enti formatori al di fuori dell'università. E rivolgendosi ai rappresentanti del mondo immobiliare in sala ha ricordato che bisogna fare sistema erogando dati, indispensabili all'attività di ricerca.

ALEX BELLINI - IL VALORE DI UN UOMO NON SI MISURA CON I TRAGUARDI RAGGIUNTI, MA CON I SOGNI CHE LO TENGONO IN VITA

Alex Bellini è un personaggio straordinario. Conoscere la sua storia è stata una esperienza unica, intrisa di un senso di infinita serenità e di un profondo coraggio, che non potevamo non condividere con tutti voi. Partiamo quindi dalla sua insolita e straordinaria impresa. Partito il 21 febbraio 2008 a bordo di una barca di 7 metri da Lima in Perù, il 13 dicembre 2008 è arrivato a Sydney in Australia. Il navigatore solitario ha percorso l'Oceano Pacifico, restando in mare 294 giorni, percorrendo 18000 chilometri, fermandosi a causa delle correnti avverse a 65 miglia dalla costa australiana. Per raggiungere l'Australia, dal Perù, ha superato dieci fusi orari, misurandosi con più di quindici milioni di remate. Un'avventura ai confini dell'epica nella quale Bellini è riuscito a non sentirsi mai solo, grazie al sostegno costante di migliaia di persone che lo seguivano tramite il web e la radio, ma soprattutto grazie al sentimento di fusione totale con il mare che lo avvolgeva. Un mare non sempre benevolo purtroppo, come le condizioni della vita. Nei suoi dieci mesi di navigazione, Alex ha imparato che il valore di un uomo non si misura con i traguardi raggiunti, ma con i sogni che lo tengono in vita.



Alex, ci ha rilasciato una intervista esclusiva, Con l'augurio che le sue parole possano trasmettervi le stesse emozioni che ha regalato a noi!!!

PER SCARICARE L'INTERVISTA [CLICCA QUI](#)



BREVE STORIA DEI GEOMETRI IN NIGERIA

Tradotto integralmente il testo della relazione tenuta dal Geometra nigeriano Benedicta Ugwulebo, in occasione dell'incontro della Federazione Internazionale Geometri (FIG). Il documento illustra una ampia panoramica delle strategie necessarie affinché le donne geometra riescano a cambiare la realtà e adattarsi al fine di integrare e migliorare la loro professionalità con i punti di vista, gli scopi e in generale l'attività professionale del geometra. Il ruolo delle donne in Nigeria, non può prescindere dalle sfide che queste hanno dovuto affrontare dal periodo pre-coloniale per giungere all'attuale ruolo che le donne geometra possono giocare nel cambiare la società acquisendo maggiori competenze professionali.



PER SCARICARE IL DOCUMENTO INTEGRALE [CLICCA QUI](#)



IL NATALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "DONNE GEOMETRA" PER TELETHON

Il modo migliore per festeggiare un **Natale Speciale**, era quello di interpretare un **segno comune**, che ci permettesse di stringerci la mano e poterci esprimere con voce unica. L'evento che abbiamo



scelto, capace di riunirci **tutti** in un'azione comune è stata quella di partecipare al compleanno di **Telethon "venti anni contro le malattie genetiche"** unendo così un piccolo pezzetto del cuore di ogni socio dell' **Associazione Nazionale**



"Donne Geometra" – Professione Geometra, per dare corpo ad un gesto di solidarietà, rispondendo così anche al messaggio del **Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano**, sentendoci orgogliosi di essere **Geometri e Italiani**.




In Redazione tante idee erano *"svolazzate"* nella testa di ciascuno, ma come **GEOMETRI**, sentivamo di voler fare **SQUADRA** e unirci idealmente ad ogni altro collega che fa parte della grande famiglia dell'Associazione – per dare colore al Natale che è la festa più avvertita dell'anno, e così nel sentire le parole del Capo dello Stato, abbiamo provato il desiderio di rispondere alla bandiera tricolore, con

un gesto di solidarietà umana, impegno civile, sensibilità per quel che rappresenta e può realizzare la scienza.

I Geometri, sono sempre i primi a rispondere alle iniziative umanitarie e come tali, non potevamo esimerci davanti alle parole del portavoce della Nazione: *"L'appello a sostenere Telethon quest'anno assume un aspetto nuovo perché posso parlare avendo accanto un esempio della straordinaria qualità di Telethon. Abbiamo cinque bambini curati grazie a Telethon che studia le malattie genetiche e indica rimedi che possono riportare alla vita bambini come questi che oggi studiano, giocano e avranno un avvenire grazie a Telethon e ai ricercatori italiani".* "Quello che voi darete sarà bene impiegato, per una causa di straordinaria umanità, di grande avanzamento scientifico e direi morale del nostro Paese".

Ha continuato: *" Sono convinto, che arriverà il momento, che le giovani generazioni vedranno il giorno in cui si potrà, come ha detto Susanna Agnelli, scrivere la parola 'cura' accanto ad ogni malattia. Date dunque con generosità a Telethon i mezzi necessari. L'Italia ve ne sarà riconoscente"*. Il "dare" è stato come scambiarsi con tutti Voi gli Auguri sotto l'Albero della generosità, un gesto che ha contribuito a dire **" Buon Natale"**, a tutte le storie delle persone che stanno lottando contro le loro malattie e a quelli che sono guariti. Siamo certi di aver interpretato il pensiero di ciascuno di Voi e in quel **dare** c'erano tutte le mani di NOI GEOMETRI ITALIANI. **Spot del 2010 Telethon**

I NOSTRI AUGURI DI NATALE IN UN VIDEO

Con questo video, l'Associazione Nazionale Donne Geometra Augura a tutti gli Associati e a tutti i lettori, un Felice Natale e un prospero Anno Nuovo. **Per vedere il video [CLICCA QUI](#)** 





ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA: RINNOVO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2011

Ricordiamo che **per rinnovare l'iscrizione all'Associazione e continuare ad usufruire di tutti i servizi riservati ai Soci** (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc), occorre effettuare, **entro la data del 31 gennaio 2011**, il versamento della quota annuale di **Euro 20,00 (per i soci Ordinari), Euro 10,00 (per Tirocinanti e Studenti), Euro 150,00 (Collegi provinciali e Enti)** tramite :

■ **Bonifico bancario sul C/C n. 000401061451 dell'Unicredito – Banca di Roma, Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 – Roma - intestato all'Associazione Nazionale "Donne Geometra" – Codice Iban : IT 07 N 02008 05075 000401061451 -** **IMPORTANTE:** Indicare nel bonifico il **NOME e COGNOME, NUMERO DI ISCRIZIONE all'Associazione Nazionale Donne Geometra** e la causale: **RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2011**

■ **Conto Corrente postale numero 1511135**, intestato a: Consulta nazionale femminile donne geometra & c. - **IMPORTANTE:** Indicare nel bollettino postale il **NUMERO DI ISCRIZIONE all'Associazione Nazionale Donne Geometra** e la causale **RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2011**

La copia del bonifico o del bollettino postale dovranno essere inviate tramite posta elettronica a **donnegeometra@libero.it** - oppure tramite fax al numero: **0174/81109**

IMPORTANTE: non occorre inviare nuovamente la domanda di iscrizione

VUOI ISCRIVERTI ALL'ASSOCIAZIONE?

Per iscriversi all'Associazione, e usufruire di tutti i servizi riservati ai soci (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc), occorre

Compilare in ogni sua parte la **DOMANDA DI ISCRIZIONE** (per scaricarla **CLICCA QUI**) ed effettuare il versamento della quota annuale di **Euro 20,00 (per i Soci Ordinari), Euro 10,00 (per Tirocinanti e Studenti), Euro 150,00 (Collegi provinciali e Enti)**

■ **Bonifico bancario sul C/C n. 000401061451 dell'Unicredito – Banca di Roma, Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 – Roma - intestato all'Associazione Nazionale "Donne Geometra" – Codice Iban : IT 07 N 02008 05075 000401061451 -** **IMPORTANTE:** Indicare nel bonifico il **NOME e COGNOME**, e la causale **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2011**

■ **Conto Corrente postale numero 1511135**, intestato a: Consulta nazionale femminile donne geometra & c. - **IMPORTANTE:** Indicare nel bollettino postale la causale **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2011**

La domanda, la copia del bonifico o del bollettino postale dovranno essere inviate tramite posta elettronica a **donnegeometra@libero.it** - oppure tramite fax al numero: **0174/81109**

IMPORTANTE: L'invio della domanda di iscrizione è condizione necessaria per l'inserimento nell'Albo Soci, pertanto non si potranno perfezionare le iscrizioni con il solo versamento della quota associativa

Per ogni ulteriore informazione puoi contattare il Tesoriere al n. +39.33.32.92.99.17



DAL DECRETO MILLEPROROGHE TEMPO FINO AL 28 FEBBRAIO 2011 PER CENSIRE LE CASE FANTASMA



Due mesi in più per l'emersione delle case fantasma, che avranno tempo fino al **28 febbraio per presentarsi al Catasto senza che vengano applicate le sanzioni**. La novità è contenuta nel decreto legge milleproroghe approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 dicembre scorso, con un testo ancora in fase di "affinamento" e limature. **Restano ferme le altre disposizioni della manovra estiva, che limitava la sanatoria al 31 dicembre. Dal 2 gennaio l'Agencia del Territorio potrà infatti attribuire una rendita presunta, avvalendosi anche di convenzioni con le categorie professionali e oneri a carico dell'interessato.**

Secondo le stime le operazioni di accertamento potrebbero assicurare entrate per 183 milioni di euro nel 2011 e 104 milioni nel 2012.

Durante la discussione sul decreto, il Consiglio dei Ministri ha deliberato anche la proroga di altre misure.

Qualificazione Soa : Viene prorogata al 31 dicembre 2013 la possibilità di prendere in considerazione i lavori realizzati nel decennio precedente alla data di sottoscrizione del contratto con le Soa per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e di quello di uno, due o tre lavori realizzati in ogni singola categoria.

Energia : Per ovviare alla questione di legittimità costituzionale sollevata da Puglia e Toscana in merito al DL 78/2009 per la tutela delle proprie competenze, passa da trenta a novanta giorni il termine entro il quale deve essere raggiunto l'accordo tra Stato, Regioni e Province autonome interessate da interventi urgenti in materia di energia.

Sicurezza delle scuole : E' prorogato per il triennio 2011 – 2013 l'impegno dell'Inail per la rimozione di barriere architettoniche e la messa in sicurezza delle strutture esistenti. La disposizione era stata introdotta in via sperimentale con la Finanziaria 2007 per il triennio 2007 – 2009.

Alberghi : **Prorogato al 31 dicembre 2011 il termine per l'adeguamento alle disposizioni per la prevenzione degli incendi nelle strutture ricettive turistico – alberghiere con oltre 25 posti letto.**

Quadro strategico nazionale : Per un maggiore coordinamento della programmazione statale e regionale, è prorogato al 15 febbraio 2011 il termine per la riprogrammazione delle risorse del QSN, quadro strategico nazionale. Secondo i relatori della proposta, la disposizione mira a individuare un percorso celere per l'attuazione del Piano nazionale per il Sud.

ALLUVIONI- IMPARIAMO DALL'AMERICA COME DIFENDERCI



Il tema delle alluvioni è una ricorrente realtà nel nostro paese. Basti pensare agli sconvolgenti episodi che hanno toccato il nostro paese solo in questo anno. Una corretta pianificazione del territorio è sicuramente fondamentale, ma per limitare l'impatto di una alluvione, serve che le persone siano preparate a seguire alcune semplici regole, che purtroppo in Italia sono sempre ignorate. Negli Stati Uniti c'è una grande attenzione all'educazione dei cittadini nell'affrontare il rischio alluvionale. Tutti suggerimenti e le regole sono contenute in un importante vademecum tratto dal sito della Protezione Civile Americana e tradotto in lingua italiana dalla Redazione dell'Associazione Donne Geometra, per i soci, i colleghi, i lettori tutti.



PER SCARICARE IL VADEMECUM [CLICCA QUI](#)





REGOLAMENTO APPALTI PUBBLICI IN GAZZETTA UFFICIALE

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale 10/12/2010, n. 288, Supplemento Ordinario n. 270/L, l'atteso regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, rubricato come [D.P.R. 05/10/2010, n. 207](#), recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE'».

Il provvedimento entrerà in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e quindi il giorno 08/06/2011, ad eccezione degli articoli 73 e 74, recanti rispettivamente «Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione» e «Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione», che entreranno invece in vigore **dal 25/12/2010**.

Si segnala inoltre che alcuni articoli non sono stati ammessi al visto da parte della Corte dei Conti. Si tratta precisamente:

- dell'art. 72;
- dell'art. 79, comma 21;
- all'art. 238, comma 1 della frase: «o a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici, svolti singolarmente o in commissione, ovvero per gli incarichi affidati a commissioni costituite da membri dipendenti della stazione appaltante e da soggetti esterni o dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici»
- dell'art. 327, comma 2;
- dell'art. 357, commi 12, 13, 16, 17 con riferimento alle categorie seguenti: OG 12; OS 3; OS 4; OS 5; OS 11; OS 13; OS 14; OS 22; OS 25; OS 27; OS 28; OS 29; OS 30; OS 34;
- dell'art. 357, comma 22 della frase: «In relazione all'articolo 79, comma 21, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ivi previsto, ai fini del rilascio da parte delle SOA dell'attestazione di qualificazione nelle categorie di cui all'articolo 107, comma 2, per i requisiti di specializzazione richiesti per l'esecuzione dei lavori relativi alle medesime categorie si applica l'articolo 79».

Il testo è stato modificato con Errata-Corrige pubblicata sulla G.U. n. 292 del 15/12/2010.

[Per scaricare il testo del Nuovo Regolamento \(D.P.R. 207/2010\) CLICCA QUI](#)

[Per scaricare il testo vigente del D.Lgs. 163/2006 \(Codice dei Contratti\) CLICCA QUI](#)

BANDI DI GARA ON LINE SUL SITO DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI

Dal 1° dicembre, sul portale dell'Avcp nella sezione "Servizi ad accesso libero" oppure direttamente all'indirizzo <http://bandigara.avcp.it>, è possibile consultare gli estremi dei bandi di gara derivanti dalle registrazioni delle stazioni appaltanti nell'acquisizione del codice identificativo gara (Cig).

Il nuovo servizio informatico ad accesso libero non necessita di alcuna registrazione preventiva da parte degli utenti e permette di eseguire una ricerca base indicando criteri minimali di ricerca oppure una ricerca avanzata.

La ricerca può essere effettuata indicando l'oggetto della gara e scegliendo quali bandi consultare tra quelli attivi o in archivio. Tipologia, settore, categoria, criteri di aggiudicazione, Cpv, modalità realizzazione, Cig, importo, data di pubblicazione sono alcuni degli altri criteri presenti nella ricerca di tipo avanzato.

Il servizio offre poi l'opportunità di indicare il numero degli elementi da visualizzare per pagina e la modalità di ordinamento dei campi visualizzati. Cliccando sul pulsante Cerca, il sistema presenta l'elenco delle gare che soddisfano i criteri indicati. Scegliendo la gara di interesse, ne vengono presentate le informazioni di dettaglio con l'elenco dei lotti a essa afferenti. Dal dettaglio della gara, cliccando sul Cig di interesse, si raggiunge la pagina contenente le informazioni di dettaglio del lotto.

Sulla pagina dell'elenco gare cliccando sul pulsante RSS si ha infine la possibilità di richiedere la creazione di feed da importare e pubblicare presso il proprio server locale o la propria applicazione.



RIFIUTI: TRACCIABILITÀ, GESTIONE E RECUPERO

Publicato sulla G.U. n. 288 del 10/12/2010 il D. Leg.vo 03/12/2010, n. 205, recante «Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive», in vigore dal 25/12/2010.

Il recepimento della direttiva è stato concepito in termini di modifiche alla Parte IV del D. Leg.vo 152/2006 (Testo Unico ambientale). In particolare è stata coordinata la Parte IV del Codice Ambiente con il sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, del quale viene definito il regime sanzionatorio, operativo dal 01/01/2011. Per quanto riguarda la necessità di assicurare la tracciabilità dei rifiuti, cui la direttiva attribuisce grande rilevanza soprattutto con riferimento ai rifiuti pericolosi, il testo di recepimento tiene in conto e conferma quanto già disposto con il recente D.M. 17/11/2009, istitutivo del Sistri. Significative le disposizioni che riguardano l'introduzione di criteri per la qualifica di sottoprodotti e la previsione di una procedura, per determinati flussi di rifiuti, volta a chiarire quando un rifiuto cessa di essere tale. Dette disposizioni superano, soprattutto per quanto riguarda la definizione di sottoprodotto, alcuni aspetti controversi che attualmente danno luogo a forti problemi applicativi, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei trattamenti preliminari ammessi per poter reimpiegare un materiale considerandolo sottoprodotto e non rifiuto. Per quanto concerne il trasporto in conto proprio dei rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8 del Codice Ambiente, le modifiche introdotte prevedono per i soggetti che non aderiscono al SISTRI, l'obbligo di dotarsi di un registro di carico e scarico. [PER SCARICARE IL TESTO DEL D.LGS. 205/2010 CLICCA QUI](#)

[PER SCARICARE IL TESTO DEL D.LGS. 152/2006 COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.LGS. 205/2010 CLICCA QUI](#)

AUTORITÀ LAVORI PUBBLICI: NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'OSSERVATORIO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre è stato pubblicato il [Comunicato dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici](#) di lavori, servizi e forniture datato 14 dicembre 2010 e recante "Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - settori ordinari e speciali ed estensione della rilevazione ai contratti di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, ai contratti "Esclusi" di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del d.lgs. n. 163/2006, di importo superiore ai 150.000 euro, e agli accordi quadro e fattispecie consimili".

[Nuove comunicazioni all'Autorità, quindi, a partire dall'1 gennaio 2011.](#) Infatti mentre per i contratti stipulati sino al 31 dicembre 2010 le stazioni appaltanti, in riferimento al precedente comunicato dell'Autorità datato 4 aprile 2008 dovevano inviare all'Osservatorio le informazioni relative a quelli aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro, [per quelli stipulati a partire dall'1 gennaio 2011 dovranno essere inviate anche le informazioni relative:](#)

- ai contratti di lavori, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 40.000 ed i 150.000 euro;
- ai contratti di servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 20.000 e i 150.000 euro;
- ai contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo superiore ai 150.000 euro, rientranti nelle particolari casistiche di cui agli articoli 19 (Contratti di servizi esclusi), 20 (Appalti di servizi elencati nell'allegato II B), 21 (Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B), 22 (Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni), 23 (Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto, mediante autobus), 24 (Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi) e 26 (Contratti di sponsorizzazione) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
- agli accordi quadro, i contratti attivati da Centrali di committenza, le convenzioni e le fattispecie consimili;
- ai contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, discendenti da accordi quadro, da contratti attivati da Centrali di committenza, da convenzioni e fattispecie consimili.

L'Autorità "al fine di assicurare la vigilanza del mercato" (così è precisato nel comunicato) applica una semplificazione al contrario, obbligando gli enti appaltanti a nuovi adempimenti estesi di fatto a quasi tutte le fattispecie di contratti.



Le comunicazioni relative a contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, affidati o aggiudicati da stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale o sovra regionale dovranno essere effettuate ricorrendo all'uso delle procedure telematiche che saranno rese disponibili sul sito web dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it> entro gennaio 2011. La trasmissione, invece, dei dati concernenti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, di interesse regionale, provinciale e comunale dovrà essere assicurata ricorrendo all'uso delle procedure telematiche che saranno rese disponibili sui siti delle Regioni e delle Province Autonome, ovvero - nel caso in cui la Sezione regionale dell'Osservatorio non sia operativa/istituita - mediante l'uso delle procedure telematiche rese disponibili sempre sul sito web dell'Autorità entro gennaio 2011.

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI: SULLA GAZZETTA LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO

Sulla Gazzetta ufficiale n. 295 del 18 dicembre 2010 è stata pubblicata la legge n. 217 del 17 dicembre 2010 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza." Sono state confermate tutte le modifiche alla legge 13 agosto n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia". Ricordiamo le più importanti:

- contratti stipulati precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 136/2010 vengono adeguati alle norme di tracciabilità entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 187/2010 (non più dall'entrata in vigore del decreto-legge e, quindi, non più entro il 7 marzo 2011);

- **successivamente a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 187/2010**, anche se l'adeguamento non è formalmente realizzato con un atto aggiuntivo, tutti i contratti stipulati precedentemente al 7 settembre 2010 si intenderanno, comunque, automaticamente, integrati, con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

- **viene innalzata da 500 a 1.500 euro la soglia di spese quotidiane** non soggette alla tracciabilità, con la precisazione che l'eventuale costituzione del fondo cassa cui attingere per spese giornaliere deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti;

- viene precisato che in regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, **il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento;**

- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni "non determina la risoluzione di diritto" del contratto ma "costituisce causa di risoluzione".

Per quanto concerne le sanzioni:

- nel caso in cui non venga utilizzato il conto corrente dedicato o strumenti di pagamento tracciabili ma anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG sono previste sanzioni dal 2% al 10% del valore della transazione;

- per il reintegro dei conti effettuato con modalità diverse da quelle ammesse sono previste sanzioni sono fissate dal 2% al 5% del valore di ogni accredito.

PER SCARICARE IL TESTO DEL D.L. 12 NOVEMBRE 2010, N.187 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 17 DICEMBRE 2010, N. 217 [CLICCA QUI](#)



SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 42 del 9 dicembre 2010, ha fornito indicazioni operative in ordine agli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza connessi ai contratti d'appalto relativi a lavori in ambienti sospetti di inquinamento. Il Dicastero sottolinea la forte esigenza di pianificare una specifica azione di monitoraggio e controllo degli appalti di servizi aventi ad oggetto attività manutentive o di pulizia in aree confinate (silos, pozzi, cisterne, serbatoi, impianti di depurazione, cunicoli, gallerie ecc.), appalti che maggiormente espongono al rischio di asfissia o di intossicazione dovuta ad esalazione di sostanze tossiche o nocive il personale di aziende non necessariamente preparato ad affrontare tali specifiche evenienze. A tal fine, le Direzioni Provinciali del Lavoro provvederanno, con la massima tempestività, ad elaborare specifici piani d'intervento nelle realtà maggiormente interessate a tali problematiche, effettuando un monitoraggio dei lavori in appalto di maggior rilevanza e potenzialmente più rischiosi presso le aziende ove sia maggiormente ipotizzabile tale tipologia di rischio. Le risultanze di tale monitoraggio andranno condivise con gli organi di vigilanza territoriali ai fini della programmazione degli interventi ispettivi volti in particolare alla verifica: della corretta e completa elaborazione del DUVRI (Documento Univo di Valutazione dei Rischi interferenziali) da parte delle aziende committenti; delle misure di prevenzione e protezione previste per effettuare l'intervento lavorativo; dei contenuti e della "effettività" della formazione/informazione nei confronti dei lavoratori delle aziende appaltatrici sui rischi interferenziali delle attività svolte; dell'efficienza del sistema organizzativo dell'emergenza.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE [CLICCA QUI](#)

DAL MINISTERO DEL LAVORO CHIARIMENTI SU REQUISITI DEGLI RSPP E SULLE IMPRESE FAMILIARI

Nell'apposita sezione FAQ del proprio sito internet il Ministero del Lavoro ha fornito le risposte ai nuovi quesiti in materia di RSPP e Impresa Familiare. In particolare è stata data risposta ai seguenti quesiti:


- Quali sono i requisiti professionali necessari allo svolgimento delle funzioni di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art.32, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.?
- Quali sono gli obblighi di sicurezza che gravano sull'impresa familiare ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 81/2008?

Le risposte elaborate dal Ministero sono disponibili in allegato. [CLICCA QUI](#) – [CLICCA QUI](#)

INFORTUNI SUL LAVORO: LOMBARDIA AL PRIMO POSTO



Secondo i dati del rapporto regionale Inail la Lombardia è la regione con il maggior numero di infortuni in termini assoluti. Nel 2009 si sono verificati 134.087 incidenti, in calo rispetto ai 149.565 dell'anno precedente, ma risultano in aumento i casi mortali, che passano da 175 a 177. Altro dato interessante è l'indice di frequenza che, pari al 29,97, risulta ben al di sotto della media nazionale (28,50). Dall'analisi dei dati, aggiornati al 30 aprile 2010, si evidenzia che la flessione degli infortuni osservata tra il 2008 e il 2009 – con un -10,3% a livello regionale - ha riguardato tutte le province ed è stata particolarmente consistente a Lodi (-20,5%) e a Brescia (-18,3%). Per quanto riguarda gli incidenti mortali si evidenzia, invece, un lieve aumento - dai 175 casi nel 2008 ai 177 nel 2009 -. In particolare le morti sul lavoro sono aumentate a Mantova (da 7 a 18) e Pavia (da 8 a 20). Rispetto alle modalità di accadimento degli infortuni, diminuiscono sia quelli dovuti a circolazione stradale (-10,8%), sia in itinere, ossia nel percorso casa-lavoro-casa (-6,1%). Le denunce di infortunio dei lavoratori stranieri sono state quasi 25mila, il 18,3% del totale regionale, e 30 i casi mortali (16,9%). Marocco, Romania e Albania sono nell'ordine i Paesi di origine dei lavoratori non italiani che hanno denunciato il maggior numero di incidenti,



totalizzando ben il 35,8%. Le denunce di malattia professionale pervenute nel 2009 sono 2.831, in diminuzione rispetto agli anni precedenti. Per quanto riguarda la tipologia, la patologia più diffusa in Lombardia è l'ipoacusia, seguita da quelle che interessano l'apparato muscolo-scheletrico e le malattie dell'apparato respiratorio.

Per scaricare il rapporto [CLICCA QUI](#)

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO: CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEGLI EDIFICI

Con l'Ordinanza 3907 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2020 (Suppl. Ord. n. 262), è stata definita la destinazione dei fondi stanziati per l'anno 2010 (42 milioni di euro). I fondi sono utilizzabili per quattro tipologie di interventi:

- indagini di microzonazione sismica (4 milioni di euro);
- interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali strategiche, ad esclusione degli edifici scolastici;
- interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati (34 milioni di euro per b) e c));
- altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico (4 milioni di euro).

I contributi sono riservati a interventi nei Comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo "ag" è superiore a 0,125g (elencati dall'allegato 7). I fondi destinati alle indagini di microzonazione sismica (4 milioni di euro) sono concessi alle Regioni e agli Enti Locali a condizione che provvedano a cofinanziare la spesa (per almeno il 50%); il documento di riferimento per la realizzazione degli studi è "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica".

Per gli interventi del secondo tipo [b)] la selezione è affidata alla Regioni; i contributi non sono concessi per edifici situati in aree a rischio idrogeologico classificate R4 dal piano per l'assetto idrogeologico, né per ruderi o edifici abbandonati, né per edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.

Per gli interventi del terzo tipo [c)] il contributo per il singolo edificio, destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali, è stabilito nella seguente misura massima:

- rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 10.000 euro per altre unità immobiliari;
- miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 15.000 euro per altre unità immobiliari;
- demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 20.000 euro per altre unità immobiliari. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, a meno che le norme urbanistiche consentano interventi di sostituzione edilizia. La ripartizione dei contributi fra le Regioni si effettua con i criteri definiti dall'Allegato 2. Le Regioni, d'intesa con i Comuni, individuano i territori comunali su cui attivare i contributi e i Comuni predispongono i bandi e poi trasmettono le richieste di contributo alle Regioni che stilano una apposita graduatoria, secondo la procedura definita dall'articolo 14.

PER SCARICARE IL TESTO DELL'ORDINANZA 3907 [CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE IL TESTO "INDIRIZZI E CRITERI PER LA MICROZONAZIONE SISMICA [CLICCA QUI](#)



ASCENSORI E MONTACARICHI, IN G.U. LE NUOVE REGOLE



A partire dal 30 dicembre prossimo ascensori e montacarichi per avere il nulla osta dovranno sottostare a nuove regole.

Le nuove disposizioni sono contenute nel Dpr 5 ottobre 2010, n. 214, "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori". **pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010**

Adeguamento alle regole europee : Il D.PR introduce importanti modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 recante "Regolamento recante norme per

l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio". Ciò al fine di adeguarlo alle regole europee previste nella Direttiva 2006/42/CE (relativa alle macchine) che hanno modificato la Direttiva 95/16/CE (relativa agli ascensori).

Le modifiche : Il nuovo provvedimento, **che entrerà in vigore il 30 dicembre prossimo**, è composto da 13 articoli e del Dpr 162/1999 modifica alcuni articoli (art. 1 - Ambito di applicazione; art. 2 – Definizioni; art. 11 - Ambito di applicazione; art. 12 - Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato; art. 13 - Verifiche periodiche; art. 14 - Verifiche straordinarie; art. 15 – Manutenzione; art. 16 - Libretto e targa; art. 17 – Divieti; art. 18 - Norma di rinvio) e l'Allegato I.

Differenza di velocità : Tra le novità, il decreto individua nella velocità, e non più nella cabina, la barriera tra ascensori e macchine. In particolare, gli impianti di sollevamento ascensori con velocità inferiore a 0,15 m/s rientrano nello scopo delle macchine e non più degli ascensori. Ciò significa che avremo "ascensori lenti" che dovranno seguire le procedure e l'analisi dei rischi propri della direttiva macchina, mentre quelli "veloci" dovranno rispettare il Dpr 162/99.

Dichiarazione di conformità : Al Comune competente dovrà essere allegata la dichiarazione di conformità redatta dall'installatore (secondo direttiva ascensori 95/16/CE) nel caso di ascensori "veloci". Nel caso di nuovi ascensori "lenti" sarà invece necessario allegare la dichiarazione di conformità redatta dal fabbricante (secondo direttiva macchine 2006/42/CE). Resta però l'obbligo per qualsiasi tipo di ascensore di una verifica periodica effettuata dagli Organismi notificati abilitati dal MSE.

Regole severe sulla sicurezza : Ricordiamo che il Dpr 162/99 ha introdotto regole molto severe in tema di sicurezza per tutti gli ascensori installati a partire dal 24 giugno 1999, mentre per gli ascensori in servizio prima di questa data si applicano le norme vigenti al momento dell'installazione. Successivamente, con il Dm 23 luglio 2009, recante "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE", il ministero dello Sviluppo economico aveva recepito una specifica raccomandazione europea (95/216/CE), prevedendo l'applicazione graduale delle regole Uni En 81-80 agli ascensori pre-1999 (circa 690mila in tutto), attraverso una verifica straordinaria con 74 punti di controllo. Ma su ricorso presentato da Confedilizia, che ha definito la verifica straordinaria "inutile", il Tar Lazio ha dichiarato illegittimo il decreto con la sentenza n. 5413 del 1° aprile 2010. Lo scorso aprile il ministero dello Sviluppo economico aveva annunciato ricorso (non ancora presentato formalmente) al Consiglio di Stato contro l'annullamento del Dm 23 luglio 2009.

Recepto l'art. 24 della direttiva 2006/42/CE : Nel frattempo sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010 era stato pubblicato il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 17, recante "Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori". Ora, con il Dpr pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, viene recepito l'articolo 24 della direttiva 2006/42/CE.



RIFORMA DEL CONDOMINIO: CONCLUSO L'ESAME DELLA COMMISSIONE

La commissione Giustizia del Senato ha concluso l'esame del Disegno di Legge di riforma del condominio (D.d.L. AS 71 - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici).

Il progetto di legge all'esame di palazzo Madama prevede che l'amministratore:

- duri in carica due anni
- sia chiamato a rispondere del ritardo nell'azione contro i morosi
- sia tenuto ad aprire un conto corrente condominiale accessibile (per visione) da tutti i condomini
- dichiari *"la denominazione, nonché l'ubicazione, la denominazione e il codice fiscale degli altri condomini eventualmente amministrati"* (all'atto della nomina)

Il testo approvato dalla Commissione Giustizia prevede, inoltre, l'aumento dei casi in cui l'autorità giudiziaria può disporre la revoca dell'amministratore (su richiesta del singolo condomino), quali, ad esempio:

- a. l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
- b. la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;
- c. la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente per la gestione economica del condominio;
- d. la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;
- e. l'aver acconsentito, con dolo o colpa, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
- f. l'aver omesso di agire per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio entro il termine previsto;

Il bilancio condominiale dovrà essere redatto secondo i criteri di cassa e di competenza.

Previste modifiche anche alle maggioranze: le *"innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni"*, ad esempio, andranno approvate con una maggioranza degli intervenuti all'assemblea e 501 millesimi.

Vietati i lavori nelle singole unità immobiliari che possano nuocere alle parti comuni, anche se consentiti dalle norme edilizie.

Per scaricare il testo del "D.d.L. AS 71 - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici" approvato dalla Commissione Giustizia del Senato [CLICCA QUI](#)

FRONTALINO DEI BALCONI AGGETTANTI NECESSITÀ D'INTERVENTI MANUTENTIVI E RELATIVI COSTI: CHI PAGA CHE COSA?

I balconi, tra le parti dell'edificio, sono quelli che sollevano i maggiori problemi in relazione a individuazione degli assetti proprietari e di conseguenza ripartizione delle spese per gli interventi manutentivi.

Ad oggi l'interpretazione dominante è quella fotografata chiaramente in questa pronuncia resa dalla Suprema Corte di Cassazione nel gennaio del 2000. *"È del tutto evidente", dice la Corte regolatrice, "che i balconi non sono necessari per l'esistenza o per l'uso, e non sono neppure destinati all'uso o al servizio dell'intero edificio: è evidente, cioè, che non sussiste una funzione comune dei balconi, i quali normalmente sono destinati al servizio soltanto dei piani o delle porzioni di piano, cui accedono. D'altra parte, solo in determinate situazioni di fatto, determinate dalla peculiare conformazione architettonica del fabbricato, i balconi possono essere considerati alla stessa stregua dei solai, che peraltro appartengono in proprietà (superficiaria) ai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastante e le cui spese sono sostenute da ciascuno di essi in ragione della metà (art. 1125 cod. civ.). Per la verità, è possibile applicare, mediante la interpretazione estensiva, la disciplina stabilita dalla citata norma di cui all'art. 1125 all'ipotesi non contemplata dei balconi soltanto quando esiste la stessa ratio. Orbene, la ratio consiste nella funzione, vale a dire nel fatto che il balcone - come il soffitto, la volta ed il solaio - funga, contemporaneamente, da sostegno del piano superiore e da copertura del piano inferiore"* (Cass. 21 gennaio 2000 n. 637). Il riferimento in questo caso è al c.d. balcone incassato che si contrappone a quello aggettante per



il quale la soletta deve essere considerata di proprietà esclusiva del titolare dell'unità immobiliare rispetto alla quale il balcone è a servizio.

Proprio per questo genere di balconi, è usuale al momento della effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria, domandarsi a chi debbano essere addebitate le spese per gli interventi sul c.d. frontalino che rappresenta la parte esterna del parapetto del balcone. Al riguardo la giurisprudenza è costante nel ritenere che gli elementi decorativi che li caratterizzano " *si debbono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole*" (così Cass. 30 luglio 2004 n. 14576).

Si badi bene: nelle sentenze si parla sempre degli elementi decorativi (es. stucchi) posti sul frontalino e non del frontalino (inteso nelle sue connotazioni strutturali) ragion per cui sono i primi e non il secondo ad essere di proprietà comune, salvo che per le connotazioni strutturali non sia possibile operare questa differenza. In tal caso tutta la parte deve essere considerata comune. Stando così le cose e tenendo presente che ai sensi del primo comma dell'art. 1123 c.c. le spese di conservazione delle cose comuni devono essere ripartite tra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà è possibile concludere nel seguente modo: le spese per la manutenzione dei frontalini, per le parti che s'inseriscono nel prospetto dell'edificio connotando il decoro dello stabile devono essere ripartite tra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. Quelle per interventi strutturali, purché sia possibile effettuare tale distinzione, saranno a carico del proprietario del balcone.

MANUALE DELLE COPERTURE IN LATERIZIO

Il nuovo manuale, "Manti di coperture in laterizio: soluzioni per il comfort termoigrometrico", specifica e motiva i requisiti prestazionali richiesti ad un manto in "cotto" affinché possa assolvere proficuamente alle sue funzioni (dissipazione di calore, isolamento termico, tenuta all'aria e all'acqua, barriera al vapore, schermatura radiativa). Nell'intento di fornire un quadro tecnico, legislativamente coerente, le soluzioni con manti in laterizio, proposte dal manuale, dimostrano come proprio l'utilizzo di materiali della tradizione, noti e collaudati, possa garantire anche il rispetto del contesto ambientale. Si evidenzia la capacità delle coperture in laterizio di mediare tra isolamento e massa; quella di ottenere, oltre ad una riduzione dei consumi, duratura protezione dall'umidità, isolamento dai rumori, inerzia termica, valenza architettonica, bassi costi di manutenzione, eccellente inserimento del "nuovo" nell'"esistente".

Alcune soluzioni sono state analizzate sperimentalmente al fine di suffragare, con dati di laboratorio, quanto proposto. In particolare, l'analisi ha riguardato il funzionamento dello strato di ventilazione sotto-manto, associato a tegole o coppi permeabili all'aria, che condiziona i comportamenti termici ed igrometrici della "stratificazione", la cui dinamica è associata al modo in cui riesce a far circolare l'aria nell'intercapedine. Sono messe a confronto soluzioni costruttive basate su differenti altezze di intercapedine di ventilazione, differenti spessori dello strato coibente e differenti permeabilità e continuità del manto superiore. Risulta da ciò che la discontinuità tra gli elementi del manto in laterizio consente, in fase estiva, una capacità di dissipazione aggiuntiva del calore, rispetto ad altre tipologie con sistemi ventilati; che il controllo igrometrico del sistema costruttivo, con una riduzione dei contenuti d'acqua, nei materiali posti sotto il manto, migliora le prestazioni termiche degli isolanti e riduce il rischio di formazione di muffe tossiche; che il mantenimento dei materiali, in condizioni di esercizio ottimali, impedisce che si raggiungano, a carico degli isolanti, soprattutto in estate, temperature eccessivamente elevate. Si evincono, inoltre, la durabilità e l'inalterabilità del manto negli anni, nonché la riciclabilità ambientale del laterizio a fine vita, in quanto materiale inerte che non ha cessioni di sostanze inquinanti nelle acque. Gli esempi sperimentali illustrati dimostrano come i manti "discontinui" in laterizio diano luogo, a parità di ventilazione, a flussi termici entranti pari alla metà di quelli con manto continuo (ad esempio, metallici); inoltre documentano l'importante funzione della ventilazione anche ai fini della durabilità della copertura. Vengono poi dettati alcuni accorgimenti per la costruzione, da considerare nella progettazione e nella messa in opera. **Il manuale è scaricabile gratuitamente dal sito www.copertureinlaterizio.it, previa registrazione gratuita.**

**Manti di copertura
in laterizio:
soluzioni per il comfort
termoigrometrico**





IL BOSCO2 DI NATALE

Si chiama BosCO2 di Natale ed è un vero e proprio bosco che sarà fatto nascere in occasione delle feste natalizie e sarà "popolato" da piante ed alberi regalati per Natale. Chiunque avrà la possibilità, con una somma di 40 euro, di regalare a parenti ed amici un albero. Legambiente, promotrice dell'iniziativa, provvederà a recapitare al destinatario un biglietto, sempre a forma di albero e utilizzabile anche come decorazione natalizia sostenibile al 100%, nel quale sono contenute tutte le informazioni relative al dono ricevuto. L'anno scorso diverse aziende hanno scelto questa iniziativa e sono stati piantati ben 464 alberi nel Parco del Po e dell'Orba facendo risparmiare all'ambiente ben 325 tonnellate di CO2eq . Infatti, con 20 alberi si risparmiano all'ambiente ben 14 tonnellate di CO2, equivalenti al consumo annuo di elettricità in un ufficio con 10 dipendenti.



La CO2 assorbita dagli alberi piantati verrà calcolata sulla base dei Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry (GPG-LULUCF) della IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) e iscritta sotto forma di crediti di riduzione delle emissioni in un registro tenuto dal Parco che ne garantirà la trasparenza e la tracciabilità. Quest'anno l'obiettivo è il rimboschimento del Parco di Giussago e Lacchiarella, nelle province di Milano e Pavia, un aiuto concreto alla natura ma anche all'uomo che potrebbe permettere di compensare 5.818 tonnellate di anidride carbonica. Un regalo diverso, originale, contro gli sprechi, contro il consumismo. Un regalo concreto che dona speranza per il futuro. Perché l'amore per il mondo vale più di una borsa firmata (e in questo caso costa anche molto meno).

LAMPADINE A BASSO CONSUMO: SERI PERICOLI SE SI ROMPONO

Secondo i test eseguiti dall'Autorità per l'ambiente della Germania (Umweltbundesamt), in seguito alla rottura accidentale delle lampadine a risparmio energetico i valori di mercurio superano le soglie ammesse di ben 20 volte, e ciò per una durata di 5 ore, mettendo a rischio la salute in particolare dei bambini e delle donne in gravidanza. A darne notizia è il Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano che di fronte a questi dati, chiede di abolire il divieto per le lampadine tradizionali vigente in Europa. Infatti, dopo il divieto per le lampadine tradizionali da 100 e 75 watt, nel settembre 2011 entrerà in vigore il bando per le lampadine da 60 watt, le più usate nelle abitazioni.



L'allarme sui rischi derivanti dalla presenza di mercurio nelle lampadine a basso consumo si aggiunge alla notizia dell'aprile scorso secondo cui stare troppo vicini alle lampade fluorescenti a risparmio energetico può provocare infiammazioni. Secondo uno studio, infatti, le correnti elettriche generate nel corpo umano dai campi elettromagnetici a bassa e media frequenza, emessi dalle lampade a basso consumo, ad una certa intensità possono provocare infiammazioni dei nervi e dei muscoli. Inoltre, in certe condizioni le lampade a risparmio energetico con tubo fluorescente lasciano filtrare una piccola quantità di raggi ultravioletti: è possibile quindi che si formino eritemi cutanei dopo una lunga esposizione a una distanza al di sotto dei 20 centimetri.

L'Ufficio federale della sanità pubblica svizzera ha quindi consigliato di mantenere una distanza di almeno 30 centimetri dalle lampade a risparmio energetico, soprattutto se queste restano a lungo accese, come nel caso delle lampade da scrivania.



IN CINA L'ARIA CONDIZIONATA È RINNOVABILE

Un climatizzatore alimentato con l'energia fornita da un pannello solare termico. È questa l'ultima novità presentata da Shandong Vicot, azienda cinese specializzata nell'industria della climatizzazione che ha compiuto un importante passo in avanti verso produzioni più verdi. Il progetto è condiviso tra Cina e Stati Uniti, i cui ingegneri lavorano da anni alla sua realizzazione. Gli standard sono altissimi sia dal punto di vista delle prestazioni ambientali, che da quello del rendimento con un'efficienza di conversione raffreddamento e riscaldamento dell'85% e una potenzialità di utilizzazione dell'energia solare 27 volte superiore rispetto alla media di un sistema per la produzione di acqua calda. L'unità di condizionamento fornisce anche calore e acqua calda, con la possibilità di integrare il gas naturale come fonte supplementare di energia.



IL NATALE ECO-RISPETTOSO SPIEGATO IN 10 MOSSE



L'occasione del Natale può fornire lo spunto per una serie di comportamenti eco-compatibili. Quindi regali più "verdi", risparmi energetici nelle luci natalizie, una maggiore attenzione agli scarti. I suggerimenti, una vero e proprio decalogo, arrivano dal sito Life gate, primo network media e advisor italiano per lo sviluppo sostenibile.

L'ALBERO - Ovviamente se si usano alberi veri, il primo dettato è di preservarne l'esistenza. Per Life gate la scelta ecologicamente più corretta è quella di usare abeti con radici, in vendita nei vivai autorizzati dal Corpo Forestale. Per garantirgli lunga vita, va sistemato in terrazzo o in giardino lontano da fonti da eccessive fonti di calore.

GLI ADDOBBI: Preferenza a quelli prodotti con i materiali riciclati, dai ritagli di stoffa alle bottiglie di vetro, passando per foto e peluche, oppure crearli utilizzando oggetti naturali come paglia, pigne, foglie secche e noci.

PRESEPE: Evitare di raccogliere il muschio del sottobosco e scegliere di ricreare fiumi e laghi con specchi, invece di "sprecare" carta stagnola che richiede la "pesante" lavorazione dell'alluminio sull'ambiente.

LE LUCI: Vanno spente sempre prima di andare a dormire, meglio scegliere i Led rispetto a quelle ad incandescenza che consumano solamente 3 kWh rimanendo accese per un mese cinque ore al giorno.

I BIGLIETTI D'AUGUR: In carta riciclata, oppure creati in casa utilizzando cartoncini colorati a cui applicare petali, nastri, fiori e foglie.

I REGALI: Attenzione agli imballaggi. Evitare quindi di acquistare prodotti con imballaggi inutili o eccessivi, o costruire in casa oggetti semplici da regalare.

I PACCHETTI: Scegliere imballaggi essenziali e facilmente riciclabili come carta e cartoncino.

LO SHOPPING: Evitare di spostarsi con l'automobile usando invece mezzi pubblici, bici o creando un'unica macchina "collettiva" con parenti e amici.

LA TAVOLA: Secondo LifeGate è necessario scegliere sempre stoviglie lavabili o, "nel peggiore dei casi" evitare di usare la plastica utilizzando piatti, bicchieri e posate di carta e legno certificato o stoviglie di "bioplastica" creati in amido di mais e biodegradabili in pochi mesi.

I RIFIUTI: Ricordarsi della raccolta differenziata, separando tutti i rifiuti tra vetro, carta, metalli, plastica e rifiuti organici.



ZAPPATA ROMANA

In città il verde bisogna dividerlo. E anche gli orti. Da un po' di tempo si sente la necessità di coltivare verde, frutta e verdura per contrastare il grigiore delle metropoli. A Roma il fenomeno ha preso così piede che è stata creata la Zappata Romana, **una mappa degli spazi urbani trasformati in aree verdi condivise, creata dallo studioUAP**. Per ora il numero dei giardini, creati da gruppi di cittadini, da abitanti dello stesso quartiere o da associazioni, conta 50 spazi. A questi bisogna aggiungere i 65 orti spontanei individuali censiti dal Comune e le esperienze di fattorie urbane, case della partecipazione e altre forme di gestione del verde. Oltre cento in tutto. Cento ritagli di città per camminare, giocare, riposarsi o parlare. La mappa è interattiva e online e si propone di restituire "un quadro urbanistico, paesaggistico e sociale innovativo rispetto alle esperienze simili del passato sia per il coinvolgimento di ampie fasce di cittadini e la potenzialità di nuove relazioni sociali in realtà urbane difficili, sia per la contestualità e la dimensione del fenomeno".

C'è un orto a S.Lorenzo, uno a Prato Fiorito, e poi a Centocelle e alla Garbatella. Ora ne verrà creato uno anche presso la facoltà di Architettura della Sapienza a Valle Giulia mentre in primavera sarà la volta del Campidoglio.

Dimostrazione che se si imparasse a condividere e rispettare di più ambienti e spazi comuni le nostre città avrebbero un aspetto migliore e più accogliente.

I PRODOTTI DELLA SOSTENIBILITÀ EDILIZIA



In questi ultimi anni è aumentata la sensibilità da parte degli operatori del settore delle costruzioni nei confronti della sostenibilità in edilizia e in particolar modo riguardo alla certificazione **LEED**. Vista la diffusione di questo standard è quindi utile che progettisti e professionisti dispongano di adeguate informazioni circa le performance dei prodotti rispetto alle caratteristiche richieste da **LEED**. ANPE (Associazione Nazionale Poliuretano Espanso rigido), in collaborazione con Habitech (Distretto Tecnologico Trentino), ha realizzato le "Linee guida di interpretazione dei contributi del poliuretano espanso

rigido rispetto ai crediti dello standard LEED". Le suddette linee guida hanno proprio lo scopo di rispondere all'esigenza pressante di un'adeguata formazione tecnica dei professionisti. Le linee guida intendono fornire un sintetico supporto conoscitivo al sistema di certificazione LEED e una chiave interpretativa dei crediti ai quali possono contribuire gli isolanti in poliuretano espanso rigido. La certificazione LEED, in effetti, viene rilasciata all'edificio, non al singolo prodotto. Tuttavia materiali e prodotti da costruzione possono contribuire in modo significativo, se conformi, ai requisiti richiesti dai crediti LEED. Le Linee Guida ANPE per il sistema LEED rappresentano un ulteriore passo sulla strada della corretta valutazione della sostenibilità ambientale di questo materiale. LEED è lo standard di **certificazione energetica** e di sostenibilità più diffuso al mondo: un insieme di criteri sviluppati negli Stati Uniti e applicati in oltre 60 paesi del mondo per la progettazione, costruzione e gestione di edifici sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale, economico e della salute. Uno standard forte, a base volontaria, aperto, trasparente, in continua evoluzione, supportato da una vasta comunità tecnico-scientifica e ampiamente riconosciuto dal mercato. Va ricordato inoltre che il "Servizio Mappatura Prodotti" è una delle aree operative di Habitech, società leader nella fornitura integrale di servizi LEED. Per "mappatura dei prodotti", infatti, s'intende l'analisi dei singoli prodotti e dei servizi offerti dalla singola azienda in termini di sostenibilità energetica e ambientale e, in particolare, rispetto allo standard LEED. In estrema sintesi si può dire che le linee guida elaborate con le Associazioni di categoria hanno lo scopo di fornire un supporto documentato a tutte le aziende associate che desiderino avvicinarsi al sistema di certificazione LEED.

[PER SCARICARE LE LINEE GUIDA CLICCA QUI](#)



LA LEGGE DI STABILITÀ 2011 (LEGGE FINANZIARIA)

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21/12/2010 la L. 13 dicembre 2010, n. 220, che reca «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011)*». Il provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2011, mentre entrano in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento, le misure per le regioni in disavanzo sanitario (commi da 49 a 51), l'azzeramento del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'Economia reale (comma 52) e la proroga della detrazione fiscale per carichi delle famiglie per le famiglie residenti all'estero (comma 53).

Le principali novità nel settore edile :

Confermata la proroga per il 2011 delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico nell'edilizia. (articolo 1, comma 47-bis)

Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2011, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al Dlgs 192/2005, spetta una detrazione dall'imposta lorda **per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.** La detrazione spetta anche per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, relative a interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi fino a un valore massimo della detrazione di 60mila euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m_2K , della Tabella 3 allegata alla legge 296/2006. Spetta, inoltre, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60mila euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Vale anche per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

I contribuenti che hanno in corso dei lavori di riqualificazione, per i quali intendono usufruire della detrazione, che non termineranno entro il 2010 si chiedono come comportarsi per operare correttamente.

La prima risposta arriva dall'ENEA che ha aggiornato la Sezione FAQ (Frequently Asked Questions – Domande Ricorrenti) del proprio sito con la risposta al suddetto quesito (FAQ 65).

L'ENEA precisa che tutte le spese pagate entro il 2010 saranno detraibili in cinque anni (a partire dalla denuncia dei redditi dell'estate 2011); le spese effettivamente sostenute (pagate) nel 2011 saranno invece detraibili in 10 anni a partire dalla denuncia dei redditi dell'estate 2012.

La mancata conclusione dei lavori nel 2010 deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate con un'apposita comunicazione telematica entro il 31 marzo 2011, specificando le spese sostenute nel 2010.

La documentazione degli interventi eseguiti, come al solito, deve essere trasmessa ad ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori.

Per scaricare le FAQ ENEA aggiornate al 15 dicembre 2010 [CLICCA QUI](#)



Iva sulla cessione di abitazioni effettuate da imprese (articolo 1, comma 85)

Si estende a 5 anni, rispetto ai 4 previsti dalla normativa attualmente vigente, il periodo entro il quale le cessioni di fabbricati ad uso di abitazione effettuate dalle imprese costruttrici o che hanno effettuato interventi di ristrutturazione sono assoggettate all'Iva. In pratica la disposizione in esame, contenuta nel comma 86 dell'art. 1 del DDL in questione, prolunga di un anno il termine entro il quale le imprese possono cedere gli immobili costruiti o ristrutturati assoggettando l'operazione all'Iva.

Il provvedimento consentirà a tutte le imprese di cedere in regime Iva le abitazioni per le quali sia in precedenza scaduto il termine di 4 anni, senza quindi dover sottostare all'obbligo di restituire la quota parte di Iva detratta in sede di costruzione o ristrutturazione e senza vedersi aumentare il pro-rata di indetraibilità dell'Iva sulla propria attività in generale.

Leasing immobiliare (articolo 1, commi 15-16). Si interviene sul regime fiscale (imposte di registro, ipotecarie e catastali) dei contratti di locazione finanziaria di beni immobili. Intanto, si prevede che l'utilizzatore del bene (che cioè paga il canone alla società di leasing) sia responsabile in solido per il pagamento dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali dovute dal locatore (vale a dire la società di leasing). L'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso e in misura fissa. A partire dal 1° gennaio 2011 poi le imposte ipotecarie e catastali dovute sui contratti di leasing immobiliare sono sostituite da un'imposta unica sostitutiva, determinata dalla differenza tra imposta di registro applicata sui canoni di locazione e un ammontare forfettario corrispondente al 4% moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto. Il termine per il versamento è fissato al 31 marzo 2011, con modalità decise dal Fisco entro il 15 gennaio 2011.

Detassazione premi di produttività (articolo 1, comma 47). Prorogato al 2011 il regime di detassazione dei contratti di produttività (articolo 5 del Dl 185/2008) in base al quale il lavoratore dipendente può optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva (10%) in luogo dell'Irpef e relative addizionali, sui redditi percepiti in relazione a incrementi di produttività e lavoro straordinario. L'agevolazione per il periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2011 prevede già anche uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse disponibili. La proroga 2011 si applica ai soggetti che hanno realizzato nel 2010 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40mila euro e comunque su un ammontare non superiore a 6mila euro. Se il sostituto d'imposta che dovrà applicare il regime sostitutivo per il 2011 è diverso da quello che ha rilasciato la certificazione dei redditi per il 2010, il lavoratore deve presentare una attestazione ad hoc del possesso del requisito reddituale. Lo stanziamento previsto nel 2011 è di 60 milioni di euro.

Edilizia sanitaria (articolo 1, comma 5)

Per il 2012 la legge finanziaria assegna all'edilizia sanitaria pubblica una quota dei fondi Fas pari a 1,5 miliardi di euro. Restano ferme le quote per la ripartizione in base alle quali l'85% delle risorse deve essere assegnato al Sud. Il restante 15% sarà invece suddiviso tra Centro e Nord Italia.

Fondo pagamenti dei comuni alle imprese (articolo 1, commi 58 e 59). Istituzione di un Fondo per velocizzare i pagamenti da parte dei comuni verso le imprese fornitrici. Il fondo, dotato di 60 milioni di euro per il 2011, è finalizzato al pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni per il ritardato pagamento dei fornitori. Un decreto Interno individuerà modalità e criteri di riparto e i comuni che avranno accesso al fondo: saranno quelli virtuosi, che hanno rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio ed evidenziano un rapporto tra spese del personale ed entrate correnti interiore alla media nazionale.

Le altre disposizioni :

Accertamenti fiscali (articolo 1, commi 17-22). Si ampliano i poteri degli uffici periferici del Fisco e quelli degli uffici dell'amministrazione finanziaria in tema di accertamento parziale. Arriva poi una stretta sulle sanzioni: a decorrere dal 1° febbraio 2011, vengono elevate da un quarto a un terzo del minimo previsto per legge le sanzioni amministrative applicabili nel caso di accertamento con adesione riferito alle imposte sui redditi, all'Iva, e alle altre imposte indirette. Sono innalzata (in egual misura) le multe in caso di rinuncia a impugnare l'avviso di accertamento o liquidazione o di formulare istanza di accertamento con adesione. Crescono anche le sanzioni pecuniarie dovute alle diverse ipotesi di ravvedimento operoso. Infine in tema di conciliazione giudiziaria di una controversia tributaria: si innalzano le sanzioni da un terzo al 40% delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo conciliato.



Agevolazioni contributive in agricoltura (articolo 1, commi 43-46). Viene quantificato in 86 milioni per il 2010 l'onere della rideterminazione delle agevolazioni contributive del settore agricolo. Confermata a regime dal 1° agosto 2010 la rideterminazione delle agevolazioni contributive (articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della legge 67/1988) per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate.

Agevolazioni fiscali piccola proprietà contadina (articolo 1, comma 41). La disposizione rende permanenti le agevolazioni individuate dal comma 4-bis dell'articolo 2 del DL 195/2009 in favore della piccola proprietà contadina, la cui applicazione era finora prevista fino al 31 dicembre 2010 (termine ora soppresso). Si tratta di agevolazioni destinate agli atti di ricomposizione fondiaria della piccola proprietà contadina che incidono sull'imposta di registro, ipotecaria e catastale.

Aliquote contributive (articolo 1, comma 39). Abrogato il comma 10 dell'articolo 1 della legge 247/2007 che prevedeva, a decorrere dal 2011, l'innalzamento di 0,09 punti percentuali dalle aliquote contributive di finanziamento relative all'Assicurazione generale obbligatoria e alle sue forme sostitutive ed esclusive, con riferimento agli iscritti lavoratori dipendenti e per la quota a carico dei medesimi lavoratori; alle gestioni pensionistiche degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle rispettive gestioni speciali dell'Inps; alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995. Si prevede che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2011, le aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche siano incrementate in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento (cioè la quota della retribuzione lorda che viene versata sotto forma di contributo obbligatorio).

Ammortizzatori sociali (articolo 1, commi 30-33 e 36). Rifinanziati anche per il 2011, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi. Disco verde anche (sempre per il 2011) all'erogazione da parte dell'Inps di un incentivo per i datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga o licenziati a causa della crisi.

Apprendistato (articolo 1, comma 35). Proroga per il 2011 del finanziamento statale (fino a 100 milioni) per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato.

Borse di studio e prestiti d'onore (articolo 1, comma 26). Disco verde a 100 milioni, per il 2011, per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio.

Cinque per mille (articolo 1, comma 40). Taglio alle risorse per il 5 per mille, principale esempio di sussidiarietà fiscale vigente: si scende per il 2011 da 400 a soli 100 milioni.

Copertura degli oneri correnti (articolo 1, comma 168). La copertura del provvedimento per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscriverne nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 196/2009, in base al prospetto allegato alla presente legge.

Credito d'imposta per la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali (articolo 1, commi 42 e 45). Viene limitato il credito d'imposta per la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2009 (prima il termine finale era il 31 dicembre 2010). Si prevede poi l'entrata in vigore della norma dalla data di pubblicazione della presente legge di stabilità in Gazzetta ufficiale.

Credito d'imposta per ricerca e sviluppo (articolo 1, comma 25). Arriva un credito d'imposta, nel limite di spesa di 100 milioni, in favore di imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca. Esso spetta per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2011, fino al 31 dicembre 2011, in una misura percentuale che verrà stabilita con apposito decreto interministeriale (Economia-Istruzione). Il credito d'imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi, ma non occorre alla formazione del reddito e (soprattutto) non concorre alla formazione della base imponibile Irap e non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi. Specifica importante: il credito d'imposta è utilizzabile solo in compensazione.

Decorrenza dei trattamenti pensionistici (articolo 1, comma 37). Modificato l'articolo 12, comma 5 del decreto legge 78/2010, che riguarda l'applicazione della normativa previgente, in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici (le cosiddette "finestre"), per una serie di lavoratori che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, nei limiti di 10mila soggetti beneficiari. Tra i beneficiari della disposizione (lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30



aprile 2010, che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità), vengono ricompresi oltre quelli indicati al comma 2, anche quelli indicati al comma 1 dell'articolo 7 della legge 223/1991. Inoltre il ministro del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia, può disporre il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico. Il prolungamento avviene per un periodo non superiore a quello che intercorre tra la data computata sulla base delle norme sui trattamenti pensionistici vigenti prima del decreto 78/2010 e quella computata sulla base dell'articolo 12 del decreto n. 78. L'intervento avviene nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione e in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto al primo periodo dell'articolo 12, comma 5 (ossia oltre il tetto dei 10mila beneficiari).

Detrazione fiscale per carichi di famiglia per non residenti (articolo 1, comma 53). Viene prorogata per il 2011 la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti. Viene anche stabilito che il beneficio non rileva ai fini della determinazione dell'acconto d'imposta sul reddito delle persone fisiche da versare per l'anno 2012.

Editoria, contributi alla stampa italiana all'estero (articolo 1, commi 54 e 55). Viene estesa alla stampa italiana all'estero la disciplina introdotta dall'articolo 10-sexies del decreto legge 194/2009 (legge 25/2010) che, per i contributi relativi all'anno 2009, ha escluso una serie di testate dall'applicazione dell'articolo 2, comma 62, della legge finanziaria 2010, la legge 191/2009. Che stabilisce che i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, ove necessario, al riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto (cosiddetto "tetto" ai contributi). Vengono inclusi tra i soggetti cui, con riferimento ai contributi per il 2009, non si applica il cosiddetto "tetto", i giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, nonché i giornali e le riviste italiani pubblicati all'estero e le pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero. Conseguentemente, la stampa italiana all'estero viene esclusa dalla previsione per cui per i contributi relativi al 2009 si applica la riduzione del 50%, recata dall'art. 10-sexies, comma 1, lett. d), del decreto legge 194/2009. Le disposizioni si applicano nel limite di 5 milioni di euro per l'esercizio 2011, procedendo, se necessario, alla rideterminazione degli importi, con riduzione proporzionale.

Editoria, sostegno (articolo 1, comma 57). Autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2011 per interventi di sostegno all'editoria. L'incremento è disposto in considerazione dei tempi di adozione del regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dei contributi all'editoria previsto dall'art. 44 del D.L. 112 del 2008 [1] e in attesa della definizione della disciplina di settore.

Emittenza televisiva locale ed emittenza radiofonica locale e nazionale (articolo 1, comma 60). Vengono incrementati di 45 milioni di euro per il 2011 gli incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale. Le risorse sono reperite a valere sugli introiti della gara diritti d'uso di frequenze radioelettriche nonché di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Eventi sismici del dicembre 2009 in Umbria (articolo 1, comma 83). Per far fronte agli interventi conseguenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito alcune zone del territorio della regione Umbria il 15 dicembre 2009, individuate dall'ordinanza n. 3853 del 3 marzo 2010, viene autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui per il biennio 2011-2012.

Federalismo fiscale (articolo 1, comma 23). In vista dell'attuazione del federalismo fiscale, vengono aumentati compiti e risorse alla società Sose e all'Ifel.

Finanziamento Inps (articolo 1, commi 2-4). Arriva l'adeguamento, per il 2011, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (Gias), a favore di alcune specifiche forme di gestioni pensionistiche: fondo pensioni lavoratori dipendenti, autonomi, minatori ed Enpals. Gli incrementi da trasferire sono pari complessivamente a 542,07 milioni di euro.

Finanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali (articolo 1, comma 38). Viene incrementato di 200 milioni di euro per il 2011 il Fondo nazionale per le politiche sociali.

Fondo per interventi strutturali di politica economica (articolo 1, comma 82). La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica è incrementata di 192 milioni di euro per l'anno 2012, 61 milioni di euro per l'anno 2013 e 195 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Fondo esigenze indifferibili e urgenti (articolo 1, comma 40). Viene incrementato di 924 milioni per il 2011 la dotazione del Fondo esigenze indifferibili e urgenti. Una quota di tali risorse, pari a 874 milioni, saranno ripartite con Dpcm tra le



finalità contenute nell'elenco 1 della Finanziaria 2010 (legge 191/2009). Non rientra nel riparto il Fondo università che ha un finanziamento ad hoc, mentre rientrano i 25 milioni per gli atenei privati, i 245 milioni per il sostegno delle scuole paritarie e i 250 milioni per garantire i libri gratis alle elementari, la stabilizzazione degli Lsu (i Lavoratori socialmente utili) della scuola (Palermo-Napoli, in testa) e la partecipazione italiana a banche e fondi internazionali. Arrivano anche 100 milioni per i malati di Sla e 124 per interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto. Taglio alle risorse per il 5 per mille, principale esempio di sussidiarietà fiscale vigente: si scende per il 2011 da 400 a soli 100 milioni.

Fondo interventi politica economica (articolo 1, comma 14). Arrivano riduzioni di 1.752 milioni, per il 2011, di 255 milioni, per il 2012, e di 49 milioni, a decorrere dal 2013.

Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (articolo 1, commi 29 e 34). Viene incrementato di un miliardo. Una parte di queste risorse dovrà essere dirottata alle regioni per le esigenze del trasporto pubblico locale.

Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale (articolo 1, comma 52). Ridotta di 242 milioni per il 2011 la dotazione del Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri. In questo modo il fondo viene azzerato.

Frequenze radioelettriche (articolo 1, commi 8-13). Si parla di assegnazione di frequenze radioelettriche da affidare a servizi di comunicazione elettronica. Si prevede che entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente Ddl di Stabilità, l'Authority di settore (l'Agcom) avvii le procedure per assegnare tali frequenze, che saranno destinate ai servizi di comunicazione elettronica mobile in banda larga. La liberazione delle frequenze per essere destinate ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda deve comunque avere luogo entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Il ministro dello Sviluppo economico individuerà la data di assegnazione (sentendo l'Europa) e potrà sostituire le frequenze già assegnate, con altre che si rendano nel frattempo disponibili.

Giochi, dal rafforzamento del contrasto al gioco illegale fino al recupero dell'evasione (articolo 1, commi da 63 a 81). Le disposizioni tendono a rafforzare il contrasto al gioco illegale e al recupero della base imponibile a fronte di fenomeni di elusione ed evasione fiscale.

Istituti universitari a ordinamento speciale (articolo 1, comma 84). Viene autorizzato un contributo di 5,2 milioni per il 2011 da destinare alle Scuole superiori a ordinamento speciale, riservando due milioni di euro alla Scuola Imt (istituzioni, mercati, tecnologie) alti studi di Lucca, istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale istituito con Dm 18 novembre 2005.

Missioni di pace (articolo 1, comma 27). Arriva un ulteriore stanziamento di 750 milioni per la proroga della partecipazione italiana fino al 30 giugno 2011 alle missioni di pace internazionali.

Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (articolo 1, commi 62 e 62). Risorse per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. La società Rete ferroviaria italiana (Rfi) è autorizzata a destinare massimo 35,6 milioni di euro alle spese di studi e progettazione a carico dello Stato conseguenti alla variazione del tracciato della nuova linea ferroviaria Torino-Lione in territorio italiano. Le risorse sono disponibili nel contratto di programma 2007-2011 stipulato nel 2007 fra ministero delle Infrastrutture e Rfi. Interamente a carico dello Stato la spesa massima di 12 milioni per far fronte ai costi aggiuntivi necessari per la realizzazione del cunicolo esplorativo della Maddalena, nell'ambito dei lavori per la Torino-Lione. La spesa è effettuata a valere sulle risorse assegnate al Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale.

Patto di stabilità interno per gli enti locali (articolo 1, commi da 86 a 122). Il patto di stabilità per gli enti locali per gli anni 2011-2013, che, come negli anni precedenti, si applica alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti. Fra le novità introdotte viene consentito ai comuni che hanno superato nell'anno 2008 la soglia di 5mila abitanti di escludere dal calcolo del saldo rilevante ai fini della Patto di stabilità interno per il 2010 alcune particolari voci di entrata originate da operazioni di carattere straordinario (come cessione di azioni, vendita del patrimonio immobiliare, distribuzione di dividendi) qualora destinate dagli enti alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito. Viene modificato l'articolo 14, comma 32, del decreto legge 78/2010 che obbliga i comuni fino a 30mila abitanti a mettere in liquidazione le società costituite prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 78, escludendone l'applicazione nei confronti delle società che presentano il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi finanziari. Il comma 103-bis fornisce una norma interpretativa. Restano ferme le disposizioni previste dal comma 4-quinquies dell'articolo 4 del DL 2/2010 che prevede che gli enti che abbiano operato l'esclusione prevista dal comma 10 dell'articolo 7-quater del DL 5/2009 sono



tenuti a operarla anche negli anni 2010 e 2011. Il comma 10 prevede che restano invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa degli enti locali che abbiano approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, escludendo, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito. Modificato il comma 9 dell'articolo 14 del decreto legge 78/2010 che contiene disposizioni finalizzate al contenimento di costi del personale per gli enti locali e le camere di commercio: la norma consente agli enti nei quali l'incidenza della spesa per il personale sia inferiore al 35% della spesa corrente di effettuare assunzioni per turnover in deroga al limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

Patto di stabilità per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (articolo 1, commi da 123 a 148). Disciplina del patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il triennio 2011-2013, le cui norme sono dichiarate principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione e del secondo comma dell'articolo 119. Nel corso dell'esame è stata sostituita la tabella allegata relativa alla ripartizione tra le regioni a statuto speciale del contributo agli obiettivi di finanza pubblica da applicare alle singole regioni.

Rapporti finanziari con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (articolo 1, commi da 149 a 157). Viene recepito il protocollo d'intesa stipulato tra la regione Friuli Venezia Giulia e il Governo il 29 ottobre 2010, con il quale viene definito da una parte il contenzioso riguardante le quote delle ritenute Irpef sui redditi da pensione spettanti alla regione (comma 149) e dall'altra il contributo regionale all'attuazione del federalismo fiscale (commi 150, 151 e 154). Viene disciplinato il patto di stabilità (commi 152 e 153), modificato l'ordinamento finanziario regionale, riguardo i tributi locali e l'accertamento tributario (comma 155 e 156) e vengono dettate norme generali per il coordinamento tra l'attuazione del federalismo fiscale e l'ordinamento finanziario della regione (comma 157).

Rapporti finanziari con la Regione Valle d'Aosta (articolo 1, commi da 158 a 162). Viene recepito l'accordo intervenuto tra il Governo e la Regione Valle d'Aosta per l'attuazione dei principi del federalismo fiscale contenuti nella legge 42/2009. Viene determinato il contributo della regione agli obiettivi di perequazione e solidarietà (commi 158 e 161), si rinvia all'adozione di norme di attuazione per il necessario adeguamento dell'ordinamento finanziario della regione (commi 159 e 160), si dettano norme generali per il coordinamento dello stesso con l'attuazione del federalismo fiscale (comma 162).

Regioni in disavanzo sanitario (articolo 1, commi 49-51). Per i risultati dell'esercizio 2010 alle regioni che non hanno raggiunto gli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico previsti dal piano di rientro dai disavanzi sanitari di provvedere alla copertura del disavanzo sanitario con risorse di bilancio regionale, purché le misure siano adottate entro il 31 dicembre 2010. Divieto di intraprendere o proseguire fino al 31 dicembre 2011 azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali o ospedaliere delle regioni sottoposte a piani di rientro e commissariate alla data di entrata in vigore del dl 78/2010 (31 maggio). I pignoramenti e le prenotazioni di debito sui pagamenti che le regioni sottoposte a piani di rientro e commissariate trasferiscono alle aziende sanitarie locali e ospedaliere, se effettuati prima del 31 maggio 2010 non producono effetti da late data e fino al 31 dicembre 2011. Gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri possono disporre, per finalità istituzionali, delle somme che gli sono state trasferite durante il periodo sopra indicato. Consentita una deroga del 10% del blocco del turnover del personale sanitario a condizione che entro il 31 ottobre 2010 sia avvenuta la verifica positiva dell'attuazione parziale delle misure contenute nel piano di rientro dal deficit sanitario presentato dalla regione interessata.

Ricerca aerospaziale ed elettronica (articolo 1, comma 56). Per assicurare la continuità degli interventi a sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica le risorse previste dall'articolo 3-bis del dl 135/2009 (che si occupa di disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia europea) sono ridestinate, fino a un massimo di 400 milioni, in favore di interventi per lo sviluppo e l'accrescimento delle industrie del settore aeronautico.



Saldi di bilancio (articolo 1, comma 1). Intanto si fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare: per il 2011, 41,9 miliardi, in termini di competenza, al netto di 11,3 miliardi per regolazioni debitorie, come indicato nella Decisione di finanza pubblica. Per quanto riguarda invece il ricorso al mercato, per il 2011, è fissato un livello massimo in termini di competenza, pari a 268 miliardi. In quest'ultima cifra è compreso anche l'indebitamento all'estero, per un importo non superiore a 4 miliardi, relativi a interventi non considerati nel bilancio di previsione. Per il biennio successivo, il livello massimo del saldo netto da finanziare è pari a 22,8 miliardi, per il 2012, e a 15 miliardi, nel 2013. Il ricorso al mercato è fissato in 276 miliardi, per il 2012 e 242, per il 2013.

Servizio sanitario nazionale (articolo 1, comma 48). Viene incrementato di 347,5 milioni per il 2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, come rider minato dall'articolo 11, comma 12 del DL 78/2010 (che prevede una rigerminazione in riduzione di 600 milioni a decorrere dal 2011). L'incremento copre i cinque dodicesimi delle maggiori risorse (834 milioni) che lo Stato si è impegnato nel prossimo esercizio ad assicurare alle regioni con il "Nuovo patto per la salute" del 3 dicembre 2009.

Sclerosi laterale amiotrofica (articolo 1, comma 40). Arrivano 100 milioni per garantire ricerca e assistenza domiciliare ai malati di Sla.

Sicurezza (articolo 1, comma 28). Prorogato fino al 30 giugno 2011 il piano di impiego di polizia e forze armate per il controllo del territorio. Spesa prevista: 36,4 milioni.

Trasporto pubblico locale ferroviario (articolo 1, commi 6-7). Viene introdotta una "norma di responsabilità", prevedendo che l'erogazione dei 480 milioni l'anno (fino al 2011) è subordinata alla verifica, nei contratti di servizio del trasporto pubblico locale su ferro, di misure di efficientamento e razionalizzazione del trasporto. La verifica va fatta entro il primo semestre 2011 da parte dei ministeri dell'Economia e dei Trasporti. Si prevede poi la ripartizione dei 425 milioni (annualità 2009) destinati all'acquisto di nuovo materiale rotabile: sarà necessario acquisire il parere favorevole della Conferenza unificata. Nella ripartizione bisognerà tener conto, tra l'altro, degli aumenti tariffari, da cui risulti l'incremento del rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivi e la razionalizzazione dei servizi, con conseguente incremento del carico medio annuo dei passeggeri trasportati.

Università (articolo 1, comma 24). Arrivano 800 milioni in più, nel 2011, per incrementare il fondo di funzionamento degli atenei, che passa quindi da 6,1 miliardi a 6,9. Per il 2012 e 2013, l'incremento sarà di 500 milioni. Entro il 31 gennaio di ogni anno, e per gli anni 2011-2016, arriverà un decreto interministeriale (Istruzione - Economia) per l'approvazione di un piano straordinario per la promozione ad associato dei ricercatori.

PER SCARICARE IL TESTO DELLA LEGGE DI STABILITA' [CLICCA QUI](#)

LA VERIFICA DEL CODICE FISCALE SUL SITO DELLE ENTRATE



In ottemperanza a quanto dettato dal DL 78/2010, sul sito dell'agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it è disponibile un nuovo servizio che, attraverso il collegamento con l'Anagrafe Tributaria, permette da ora di:

- verificare la validità di un codice fiscale, sia di una persona fisica che di un soggetto diverso da persona fisica;
 - verificare la validità e la corrispondenza tra un codice fiscale e i dati anagrafici completi di una persona fisica;
 - verificare la validità e l'esatta corrispondenza tra un codice fiscale e la denominazione di un soggetto diverso da persona fisica.
- Per accedere al servizio è necessario inserire un codice di controllo "Captcha" (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart), che può essere ricavato sia dall'immagine visualizzata all'interno della pagina, sia via audio on demand. **Per accedere al servizio [CLICCA QUI](#)**



LA MATERNITÀ NON È CAUSA DI ESCLUSIONE DEGLI STUDI

La circolare n. 34 dell'Agenzia delle Entrate del 18 giugno 2010 suggerisce di indicare nelle annotazioni di Gerico il verificarsi dello stato di maternità e di congedo parentale, e di conservare tutta la documentazione attestante tali eventi. La maternità e il congedo parentale, pur non essendo previsti nella normativa come cause di esclusione dagli studi di settore, sono tuttavia di rilevante impatto e devono essere presi in considerazione dagli uffici periferici al fine di considerare in maniera idonea le situazioni di non congruità o di non coerenza derivanti da tali eventi.

SPESOMETRO DAL 1° MAGGIO 2011. SEGNALAZIONI AL FISCO SE SI SUPERANO 3.600 EURO

Provvedimento Direttore Agenzie Entrate del 22 dicembre 20101

Le comunicazioni Iva su clienti e fornitori partiranno con calendario scaglionato, riguarderanno anche i non residenti e dovranno essere fatte anche in caso di operazioni collegate. Il quadro delle regole per le nuove comunicazioni delle operazioni Iva, che saranno estese anche a quelle effettuate (dal 1° maggio 2011) nei confronti dei privati è, dunque, pronto.

Le indicazioni sono contenute nel provvedimento del direttore delle Entrate, pubblicato ieri sul sito internet dell'Agenzia, con il quale sono stati individuati soggetti, termini e modalità di trasmissione delle operazioni Iva, in attuazione dell'articolo 21 del DI 78/2010.

Tutti i soggetti passivi Iva dovranno comunicare alle Entrate cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali i corrispettivi dovuti risultano di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell'Iva. Per le operazioni per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura (generalmente giustificate da scontrino e ricevuta fiscale), il limite viene fissato a 3.600 euro, al lordo dell'Iva. Per l'anno solare 2010, il limite viene elevato a 25.000 euro e riguarda solo le operazioni soggette a obbligo di fattura.



In sostanza, solo dal 2011 si applicano i limiti di 3.000 e 3.600 euro; inoltre, il provvedimento stabilisce che dovranno essere comunicate le operazioni non soggette a fattura solo con riferimento a quelle effettuate dal 1° maggio 2011. Le comunicazioni andranno inviate entro il 31 ottobre 2011, relativamente alle operazioni del 2010 e poi entro il 30 aprile di ogni anno. Vengono escluse dall'obbligo

di comunicazione: importazioni, esportazioni, operazioni con soggetti economici ubicati nei Paesi cosiddetti "black list", operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria (per esempio quelle di amministratori di condominio e istituti finanziari).

Tra i dati da riportare nella comunicazione, vi sono la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale della controparte. I soggetti non residenti privi di codice fiscale dovranno fornire i propri dati, comprensivi di cognome e nome (se persona fisica), luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale (si tratta dei dati richiesti dall'articolo 4 del Dpr 605/1973). Gli stessi dati vengono richiesti per le operazioni non giustificate da fattura. Qui, però, il provvedimento stranamente si riferisce solo ai dati del committente o del commissionario. Non si comprende bene: è chiaro che l'acquirente privato quando va ad acquistare un prezioso in gioielleria di importo almeno pari a 3.600 euro, dovrà fornire al negoziante il proprio codice fiscale, mentre non si capisce se dovrà fornire anche gli altri dati, come il domicilio fiscale e la data di nascita. La risposta dovrebbe essere negativa, vedendo gli allegati al provvedimento, nel senso che l'acquirente privato italiano dovrebbe fornire il solo codice fiscale.

Relativamente ai dati sui privati, questi, come anticipato nei giorni scorsi su queste pagine, vanno ad alimentare l'accertamento sintetico (il cosiddetto "spesometro"). Il negoziante dovrà chiedere i dati, quando l'ammontare dell'operazione è superiore a 3.600 euro, anche ai privati stranieri. Il provvedimento stabilisce, in relazione al limite (25.000 euro per il 2010; 3.000 per il 2011), che nel caso di contratti di appalto, fornitura, somministrazione o da cui



derivano corrispettivi periodici, l'operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare risultino complessivamente di importo almeno pari allo stesso limite. Qualora siano stipulati contratti tra loro collegati, si considera l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti. Con riguardo ai dati da trasmettere, si deve fare riferimento a quelli annotati nei registri Iva (articoli 23, 24 e 25 del Dpr 633/1972) o, in mancanza, al momento di effettuazione dell'operazione (articolo 6 del Dpr 633/1972). Le comunicazioni dovranno essere trasmesse utilizzando un software distribuito dall'Agenzia, anche per verificare la congruenza dei dati con le specifiche tecniche allegate al provvedimento.

NUOVO TASSO D'INTERESSE LEGALE: 1,5 %

Con il decreto 7 dicembre 2010 (G.U. n. 292 del 15 dicembre 2010) il Ministro dell'Economia, ha fissato la nuova misura del tasso degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 del codice civile che, **a partire dal 1° gennaio 2011, sarà pari all'1,5 %** in ragione d'anno. L'art. 1284 del codice civile attribuisce, infatti, al Ministro dell'economia il potere di modificare annualmente il tasso d'interesse legale, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce. La determinazione del nuovo tasso d'interesse avviene sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso d'inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non venga fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. Attualmente e fino al 31 dicembre 2010 trova applicazione il decreto 4 dicembre 2009, in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, il tasso d'interesse legale è fissato all'1 % in ragione d'anno. Si ricorda che il tasso d'interesse legale può rilevare, tra l'altro, in tema di locazione di immobili urbani ed in particolare di deposito cauzionale, qualora nel contratto non sia stata esclusa la produzione di interessi legali.

La tabella seguente riepiloga i valori del tasso di interesse legale nel corso degli anni.

| TABELLA RIASSUNTIVA | | | |
|---------------------|----------|------|-------|
| Giorno | Mese | Anno | Tasso |
| 21 | Aprile | 1942 | 5.0% |
| 16 | Dicembre | 1990 | 10.0% |
| 01 | Gennaio | 1997 | 5.0% |
| 01 | Gennaio | 1999 | 2.5% |
| 01 | Gennaio | 2001 | 3.5% |
| 01 | Gennaio | 2002 | 3.0% |
| 01 | Gennaio | 2004 | 2.5% |
| 01 | Gennaio | 2008 | 3.0% |
| 01 | Gennaio | 2010 | 1.0% |
| 01 | Gennaio | 2011 | 1.5% |

ISTAT - INDICE PREZZI AL CONSUMO NOVEMBRE 2010

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati di novembre è pari a 137,9. L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'incremento dell'Indice dei prezzi al consumo nel mese di novembre 2010.

L'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati si è dunque attestato sul valore di **137,9**.

L'indice ha registrato, rispetto al precedente mese di ottobre, un aumento di +0,1%, mentre nel confronto con il corrispondente mese di novembre dell'anno precedente una variazione di +1,7%.



RISERVATO AGLI ASSOCIATI LO SPECIALE “SENTENZE 2010”

Una raccolta di tutte le sentenze pubblicate su “Professione Geometra” nel 2010



RISTRUTTURAZIONE SU IMMOBILI ABUSIVI

TAR Lombardia, Sez. IV, Sentenza n. 7206 del 8 novembre 2010

Non possano svolgersi opere di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria su un manufatto abusivo e mai oggetto di sanatoria edilizia e che tale ulteriore attività costruttiva non possa spiegare alcun effetto preclusivo sulla potestà di reprimere l'opera abusiva nella sua interezza. Ne consegue che non può invocare il regime sanzionatorio più favorevole previsto per il recupero del patrimonio edilizio esistente legittimamente realizzato, colui che ha svolto opere edilizie su immobili abusivi, le quali assumono la stessa qualificazione giuridica dell'immobile abusivamente realizzato. In caso contrario, infatti, l'abuso minore successivo in sostanza giustificerebbe l'applicazione di una sanzione minore, addirittura non demolitoria, estinguendo la potestà sanzionatoria nei confronti dell'abuso maggiore precedente.

MATERIALI DI RISULTA DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 40860 del 18 novembre 2010

I materiali di risulta di costruzioni e demolizioni rientrano nella nozione generale dei rifiuti, trattandosi di cose oggettivamente destinate all'abbandono, a nulla rilevando l'intenzione di riutilizzo da parte del detentore, la cui facoltà di recupero condizionata a precisi adempimenti, in mancanza dei quali i materiali in questione vanno considerati, comunque, cose di cui il detentore ha l'obbligo di disfarsi.

RIFIUTI. PROVA DEL RIUTILIZZO

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 40855 del 18 novembre 2010

La prova che determinati materiali siano destinati al riutilizzo deve essere obiettiva, univoca e completa, non potendosi tenere conto solo delle affermazioni o delle intenzioni dell'interessato, posto che i rifiuti richiedono un corretto e tempestivo recupero, se possibile e dimostrato, oppure il loro smaltimento in modo compatibile con la salute e l'ambiente

DANNO AMBIENTALE. LEGITTIMAZIONE AL RISARCIMENTO

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 41015 del 22 novembre 2010

Il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in sé considerato come lesione dell'interesse pubblico e generale all'ambiente, è ora previsto e disciplinato soltanto dall'art. 311 cit., con la conseguenza che il titolare della pretesa risarcitoria per tale danno ambientale è esclusivamente lo Stato, in persona del ministro dell'ambiente. Tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi compresi gli enti pubblici territoriali e le regioni, possono invece agire, in forza dell'art. 2043 cod. civ., per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale, ulteriore e concreto, che abbiano



dato prova di aver subito dalla medesima condotta lesiva dell'ambiente in relazione alla lesione di altri loro diritti patrimoniali, diversi dall'interesse pubblico e generale alla tutela dell'ambiente come diritto fondamentale e valore a rilevanza costituzionale.

INTERVENTI CON FINALITÀ PUBBLICA

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 41033 del 22 novembre 2010

Riguardo ai beni e le opere caratterizzati da finalità pubblica è esclusa la necessità che gli interventi siano preceduti dal permesso di costruire. Tale conclusione non comporta affatto che al Comune sia sottratto l'esercizio delle prerogative che discendono dalla legge e venga meno l'obbligo di rispettare le regole e le procedure poste a tutela del territorio e dell'ambiente. L'ente comunale, infatti, nell'approvare i progetti di intervento proposti dal concessionario dovrà, tra le altre valutazioni di utilità e di coerenza con gli interessi pubblici, effettuare una verifica del rispetto delle regole in vigore, comprese quelle fissate ai fini urbanistici e ambientali; spetterà, peraltro, al consiglio comunale e gli organismi preposti dell'ente adottare eventuali interventi correttivi e integrativi delle regole che si assuma necessario aggiornare o modificare nei limiti delle attribuzioni e delle potestà dell'ente.

TERRAPIENO E DISTANZE DA CONFINE

Consiglio di stato, Sez. IV, Sentenza n. 7731 del 2 novembre 2010

Ai fini della osservanza delle norme sulle distanze dal confine, il terrapieno ed il muro di contenimento, che producono un dislivello o aumentano quello già esistente per la natura dei luoghi, costituiscono nuove costruzioni, idonee a incidere sulla osservanza delle norme in tema di distanze dal confine

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE ED ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 40924 del 19 novembre 2010

L'ingiustificata inottemperanza, nel termine di legge, all'ordine di demolizione di una costruzione abusiva emesso dall'autorità comunale comporta l'automatica acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio disponibile del Comune alla scadenza di detto termine, Indipendentemente dalla notifica all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza che ha solo funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà poiché la notifica all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza è unicamente il titolo necessario per l'immissione in possesso dell'ente e per la trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di acquisizione

REVOCA O SOSPENSIONE ORDINE DI DEMOLIZIONE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 42189 del 29 novembre 2010

Ai fini della revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive in presenza di una istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione investito della questione è tenuto ad una attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in particolare: a) ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento; b) nel caso di insussistenza ditali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso.



RIMOZIONE DI UN'OPERA EDILIZIA STAGIONALE

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 42190 del 29 novembre 2010

La mancata rimozione di un'opera edilizia allo spirare del termine stagionale, per il quale è stato rilasciato il provvedimento abilitativo, configura il reato di cui all'art. 44 del D.P.R. n. 380 del 2001, atteso che in tale ipotesi la responsabilità discende dal combinato disposto del citato art. 44 e dell'art. 40, comma secondo, c.p., per la mancata ottemperanza all'obbligo di rimozione insito nel provvedimento che ha autorizzato la installazione del manufatto per un determinato periodo di tempo.

LA FATTURA PER L'APPALTO PUÒ ESSERE EMESSA DOPO IL COLLAUDO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 25602 del 17 dicembre 2010

Accolto il ricorso di una società. L'azienda è tenuta ad emettere fattura per i compensi ricevuti in virtù di un appalto solo dopo il collaudo. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che ha accolto il ricorso di una srl alla quale era stata contestata dal fisco l'omessa fatturazione di lavori a questa appaltati. Nel bocciare la decisione della commissione tributaria regionale di Messina la sezione tributaria della Suprema corte ha chiarito che "con riferimento ai contratti di appalto, concorrono alla formazione del reddito di impresa, in un periodo determinato, esclusivamente i ricavi per i corrispettivi dei lavori ultimati, ovvero sia di quelli in ordine ai quali sia intervenuta l'accettazione del committente, derivante dalla positiva esecuzione del collaudo o conseguente all'espressione, per *facta concludentia*, di una volontà incompatibile con la mancata accettazione (accettazione tacita) secondo quanto stabilito nell'articolo 1665 c.c.". Sulla stessa linea l'anno scorso (sentenza n. 10818) la Cassazione aveva affermato che "in tema di imposte sui redditi, alla formazione del reddito di impresa in un determinato periodo concorrono, secondo le regole sull'imputazione temporale dei componenti di reddito, i ricavi per corrispettivi (anche se non ancora incassati) degli appalti ultimati nel medesimo periodo, e cioè quelli in cui è intervenuta (o si considera intervenuta) l'accettazione del committente, poiché è in quel momento che si perfeziona il diritto dell'appaltatore al corrispettivo, ai sensi dell'art. 1665 cod. civ.: pertanto, è onere dell'Amministrazione finanziaria provare se e quando sia intervenuta l'accettazione da parte del committente".

COSTI DEL PERSONALE NEGLI APPALTI

Consiglio di Stato, Sentenza n. 8555 del 06 dicembre 2010

Il fatto di aver dichiarato costi per il personale, come da richiesta del bando di gara, non coerenti con il numero di personale indicato, con le qualifiche dello stesso e con riferimento alle tabelle FISE in vigore, dà luogo sicuramente alla individuazione di un costo complessivo inferiore a quello individuabile nella concreta realtà dell'appalto, con la prospettiva di gravi problemi successivi, durante l'espletamento concreto dell'appalto medesimo. Ciò dà luogo alla presentazione di una offerta incongrua, alla quale non può essere aggiudicata la gara. Si è espresso in questo senso il Consiglio di Stato, con la sentenza in esame. La Corte ha inoltre precisato che non vale, in questi casi, la preventiva presentazione di giustificazioni da parte dell'operatore economico, inserite nella busta con l'offerta come prescritto dal bando di gara stesso, in quanto, come è noto, una cosa è il rispetto formale delle indicazioni, che può portare alla presentazione di giustificazioni e di rappresentazioni intrinsecamente errate, anche se formalmente corrette, e un'altra è il rispetto completo e sostanziale delle indicazioni del bando.



EVITARE L'USUCAPIONE DA PARTE DEL TERZO: GLI ATTI INTERRUPTIVI DELL'USUCAPIONE SONO SOLO QUELLI CHE PRIVANO IL POTERE DI FATTO SULLA COSA

Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 22599 del 5 novembre 2010

Ai fini della prova del decorso dell'usucapione non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziali siccome diretti ad ottenere "*ope iudicis*" la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente. La denuncia proveniente dal possessore (e non dai proprietari) non è un atto capace di interrompere il possesso di buona fede; al contrario, è un elemento capace di suffragare ulteriormente la ragione dell'usucapiente nei confronti del proprietario.

ESCLUSA LA PRELAZIONE DEL CONDUTTORE NELLE VENDITE IN BLOCCO QUANDO IL COMPRATORE HA INTENZIONE DI ACCORPARE I BENI

Corte di Cassazione, Sentenza n. 25448/2010

Per escludere la prelazione del conduttore nella vendita in blocco va valutata anche l'intenzione del compratore di accorpare i beni. Lo ha stabilito la terza sezione civile della Cassazione che ha accolto il ricorso di una società che aveva acquistato in blocco una serie di immobili confinanti condotti in locazione da diverse persone che hanno chiesto di poter esercitare il diritto di prelazione sull'acquisto. I giudici di legittimità nel respingere la richiesta dei conduttori ha stabilito che in tema di locazione di immobili urbani e di diritto di prelazione del conduttore di immobili non adibiti a abitazione perché si abbia vendita in blocco, con esclusione, di conseguenza del diritto di prelazione, del conduttore, la vendita non deve necessariamente riguardare un intero edificio (da cielo a terra) nel quale è compreso quello locato, ma è sufficiente che i vari beni ceduti, tra loro confinanti, costituiscano un unicum e siano venduti (o promessi in vendita) non come una pluralità di immobili, casualmente appartenenti a un unico proprietario e ceduti (o cedendi) allo stesso acquirente, ma come un complesso unitario e costituente un quid diverso dalla mera somma delle singole unità immobiliari. A tale riguardo l'indagine del giudice del merito non deve essere condotta solo sulla base della situazione oggettiva, di fatto, esistente al momento della vendita (o della denuntiatio), non potendo il giudice del merito prescindere da quello che è il tenore del contratto di vendita (o del preliminare), nonché - in considerazione delle circostanze del caso concreto - di altri eventuali contratti che, seppure intervenuti tra soggetti parzialmente diversi possano dirsi collegati al primo e sulla base di questi apprezzare se le parti hanno, o meno, considerato la vendita dei vari cespiti come la vendita di un complesso unitario non frazionabile. Al detto fine, deve essere adeguatamente apprezzata, altresì la intenzione dell'acquirente (o dei promittente acquirente) di utilizzare tutti i beni acquistati per una utilizzazione che ne imponga l'accorpamento. E' salva comunque, la facoltà per il conduttore dedurre e dimostrare, con ogni mezzo, la natura fittizia dell'operazione.

GIUDICE SEMPRE OBBLIGATO A VALUTARE SE È VESSATORIA LA CLAUSOLA CHE SANCISCE L'OBBLIGO DI PAGARE IL MEDIATORE ANCHE SE L'AFFARE NON È CONCLUSO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 22357 del 13 novembre 2010

L'attività svolta dal mediatore anche in caso di mancata conclusione dell'affare deve essere remunerata, ma se il compenso previsto è molto vicino a quello stabilito per l'ipotesi di stipula del contratto, il giudice dovrà decidere se vi sia squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti, e dunque se la clausola è vessatoria. E' quanto ha affermato la Corte di cassazione che ha parzialmente accolto il ricorso di una donna contro una società immobiliare. La donna si era opposta al decreto ingiuntivo di pagamento del corrispettivo da versare alla società, corrispettivo dovuto in quanto nel patto con l'azienda mediatrice si era obbligata a pagare comunque la provvigione anche se l'affare non si fosse concluso per causa imputabile alla volontà della venditrice. Gli Ermellini hanno in parte accolto il suo ricorso, sostenendo la necessità che la Corte d'Appello si pronunciasse sulla vessatorietà della clausola. Infatti, ha concluso la terza sezione civile, "Se il



conferente l'incarico rifiuti (anche se ingiustificatamente) di concludere l'affare col terzo indicato dal mediatore e che abbia fatto un offerta coincidente con le aspettative dal conferente, la previsione dell'obbligo di corrispondere comunque un compenso all'intermediario può avere causa nella remunerazione dell'attività da quello posta in essere nella ricerca di un interessato. Ma se il compenso sia previsto in misura identica (o vicina) a quella stabilita per l'ipotesi di conclusione dell'affare, si pone il problema di stabilire se, in relazione al caso di mancata conclusione dell'affare per scelta di chi ha conferito l'incarico, vi sia squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti (art. 1469 bis, comma 1, c.c.; ora art. 33, comma 1, del codice del consumo), giacché solo con la conclusione dell'affare il preponente realizza il suo interesse e poiché il rifiuto da parte sua di concluderlo non integra comunque un inadempimento. Il giudice dovrà dunque stabilire se la clausola sia vessatoria, considerando che l'art. 1469 ter, comma 3, c.c. (ora, art. 34, comma 3, del citato codice del consumo) esclude bensì che la valutazione della vessatorietà possa concernere l'oggetto del contratto e l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tuttavia tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile: nel patto intercorso tra preponente e mediatore deve dunque essere chiarito che, in caso di mancata conclusione dell'affare per oggettivamente ingiustificato rifiuto del preponente, il compenso al mediatore sarà dovuto per l'attività sino a quel momento esplicata."

IL CHIAMATO EREDITA I DEBITI TRIBUTARI SOLO AL MOMENTO DELL'ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ

Corte di Cassazione, Sentenza n. 21101 del 13 ottobre 2010

I soggetti "chiamati" ad accettare l'eredità non rispondono dei debiti tributari del defunto. Tale obbligo sorge solamente quando il "chiamato" accetta l'eredità (in modo espresso oppure in modo tacito per *facta concludentia*). Solo al momento dell'accettazione, infatti, si acquista la qualità di "erede", sia in relazione ai crediti che ai debiti. In proposito la Cassazione ha precisato che "grava sull'amministrazione finanziaria creditrice del *de cuius* l'onere di provare l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato, per potere esigere l'adempimento dell'obbligazione del suo dante causa"

NULLO RICORSO TRIBUTARIO CONTRO ACCERTAMENTO DEI REDDITI DI UNO STUDIO PROFESSIONALE SE PROPOSTO DA UN SOLO SOCIO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 24764 del 6 dicembre 2010

È nullo per mancata integrazione del contraddittorio, il ricorso tributario avente ad oggetto l'impugnazione dell'accertamento dei redditi di un'associazione tra professionisti, proposto da uno solo dei soci dello studio associato. Lo dice la Cassazione, con la sentenza in esame in cui afferma che si tratta di litisconsorzio originario necessario e, pertanto, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 del c.p.c. e 111 della Costituzione, comma 2. Tale nullità, ha spiegato la Sezione Tributaria della Cassazione, può e deve essere fatta valere in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio, con conseguente rimessione della controversia al giudice di primo grado. Gli Ermellini hanno precisato che, a meno che non si tratti di questioni personali, il ricorso proposto da uno dei soci riguarda inscindibilmente la posizione della società e quindi di tutti i soci. Nella parte motiva della sentenza, che riprende la decisione di qualche anno fa delle Sezioni Unite (n.14815 del 4 giugno 2008), si legge infatti che è "nulla l'impugnazione dell'accertamento dei redditi di un'associazione tra professionisti, se il contraddittorio non si integra da parte di tutti i soci. Infatti è estendibile all'associazione, l'applicazione del principio secondo cui il ricorso proposto da uno dei soci riguarda inscindibilmente la posizione della società e quella di tutti i soci (salvo che l'impugnativa prospetti questioni personali), con l'effetto che tutti questi soggetti devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi".



AMMESSO IL SEQUESTRO CONSERVATIVO SE IL PATRIMONIO DEL DEBITORE È INADEGUATO RISPETTO AL CREDITO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 43660 del 9 dicembre 2010

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Regione Abruzzo e di alcune aziende sanitarie locali contro un loro debitore, verso cui vantavano un credito di oltre 5 milioni di euro. Gli enti impugnavano l'annullamento del sequestro conservativo dei beni del debitore deciso dal Tribunale del Riesame di Pescara. I giudici di merito avevano annullato la misura, sostenendo che non potesse fondarsi esclusivamente sull'inadeguatezza del patrimonio o delle fonti reddituali del debitore, essendo invece necessaria «*la sussistenza di concrete circostanze di fatto riferibili alla condotta processuale o extraprocessuale dell'imputato, dalle quali sia possibile desumere, secondo l'id quod plerumque accidit, l'eventualità di un possibile depauperamento del suo patrimonio o la sua intenzione di sottrarsi all'adempimento del credito*». Tesi questa smentita dalla sesta sezione penale, che ha invece stabilito che «*ai fini dell'adozione del sequestro conservativo, il periculum in mora può essere integrato anche solo dalla condizione di inadeguatezza del patrimonio dell'imputato rispetto all'entità delle pretese creditorie, indipendentemente da un depauperamento allo stesso ascrivibile*».

DISAPPLICATO LO STUDIO DI SETTORE SE QUELLO DELL'ANNO SUCCESSIVO È PIÙ CONGRUO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 25195 del 14 dicembre 2010

La Cassazione ha respinto il ricorso dell'amministrazione finanziaria presentato contro un contribuente che aveva dimostrato, durante il processo, la congruità di uno studio approvato anni dopo rispetto a quello a lui applicato dall'ufficio delle imposte. È questa un'altra delle conseguenze della decisione delle Sezioni unite che esattamente un anno fa a fatto vacillare gli studi di settore. In particolare la sezione tributaria, rafforzando il principio affermato lo scorso Natale dal Massimo Consesso di Piazza Cavour, ha stabilito che «*la procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce proceduralmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente*». Ma non solo. «*In tema di accertamento i coefficienti presuntivi rivelano valori che, quando eccedano il dichiarato, integrano in ogni caso, il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accertamento analitico - induttivo previsto da D.P.R. 600 del 1973, art. 39, comma 1, ma che sono tuttavia, inadonei a sopportare l'accertamento medesimo, ove contestati sulla base di allegazioni specifiche, se non confortati da elementi concreti desunti dalla realtà dell'impresa*».

L'ACCOLLO DEL MUTUO PUÒ FAR CADERE L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO BASATO SUGLI INVESTIMENTI IMMOBILIARI DEL CONTRIBUENTE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 24597 del 3 dicembre 2010

Il caso riguarda una contribuente che, dopo aver acquistato degli immobili per oltre un miliardo e mezzo delle vecchie lire aveva ricevuto un accertamento fiscale, anche perché la donna non aveva dichiarato redditi da lavoro. Contro l'atto impositivo si era rivolta alla commissione tributaria provinciale ma aveva perso. La decisione era stata poi confermata dalla commissione regionale. Quindi la contribuente ha presentato ricorso in Cassazione e, questa volta, lo ha vinto. In particolare la sezione tributaria ha bocciato la decisione dei giudici di merito perché, si evince dalla breve sentenza, nonostante avesse documentato un mutuo per l'acquisto l'accertamento era stato integralmente confermato. Infatti, si legge nelle motivazioni, «*la prima sentenza, pur avendo accertato l'accollo di mutui per notevole importo e riportando che la parte aveva dedotto la sussistenza delle donazioni documentate, ha illogicamente confermato del tutto gli accertamenti senza operare alcun detrazione*».



DIECI ANNI PER CHIEDERE IL RIMBORSO IVA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 25318 del 15 dicembre 2010

In caso di cessazione dell'attività il termine per richiedere il rimborso Iva è decennale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che ha accolto il ricorso del contribuente. In particolare è stato accolto il terzo motivo del gravame. La sezione tributaria, nel motivare il ricorso del cittadino, ha chiarito che «in tema di Iva, la richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta, risultata alla cessazione dell'attività, essendo regolata dal comma 2 dell'art. 30 del dpr 633/72, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui all'art. 21 del dlgs 546 del 1992, applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizione specifiche; proprio perché l'attività non prosegue, non sarebbe infatti possibile portare l'eccedenza in detrazione l'anno successivo». Il caso riguarda una piccola società poi fallita che aveva chiesto all'amministrazione finanziaria il rimborso dell'Iva senza successo. Così l'amministratore ha presentato ricorso (contro il silenzio rifiuto) alla commissione tributaria provinciale di Roma. I giudici lo avevano respinto e la decisione era stata poi confermata dalla commissione regionale. Contro questa decisione il vertice aziendale ha presentato ricorso in Cassazione e ha vinto. Infatti con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell'art. 30 del dpr 633/72 in relazione alla «statuizione contenuta nella sentenza della commissione regionale in cui si afferma che la seconda norma richiamata trova applicazione anche con riferimento all'Iva versata in eccesso». Secondo la sezione tributaria questo motivo del ricorso andava integralmente accolto perché fondato. La Procura generale della Suprema corte, e questo dimostra come il principio non sia affatto pacifico, aveva sollecitato, nell'udienza svoltasi al Palazzaccio lo scorso 13 ottobre, il rigetto di tutti i motivi di ricorso presentati dal contribuente.

CONDOMINIO: MURI, CANNA FUMARIA, DELEGHE E INVALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI, LE REGOLE DAL FORO DI MILANO

Tribunale Milano, Sezione Civile, Sentenza n. 11941 del 21 ottobre 2010

Nel condominio, i muri, i quali costituiscono, ai sensi dell'art. 1117 c.c., parti comuni dell'edificio, assolvono ad una duplice e naturale funzione: da un lato, delimitano i locali prospicienti di proprietà esclusiva, dall'altro, consentono il miglior godimento della proprietà esclusiva, anche se del caso mediante applicazione di una canna fumaria.

In mancanza di vincoli convenzionali, ovvero accettati all'atto dell'acquisto o con patto modificativo di questo, l'assemblea condominiale, con delibera assunta a maggioranza e non all'unanimità dei partecipanti, ha soltanto il potere di predeterminare le forme di disciplina dell'uso del muro, ma non può disporre la sottrazione all'uso ed al godimento anche di uno solo dei condomini. Ne consegue che, in difetto di prova dell'esistenza di vincoli convenzionali o accordi tra le parti, deve ritenersi che il singolo condomino, ben potendo disporre della cosa senza ledere l'uguale uso degli altri, possa legittimamente installare una canna fumaria sul muro perimetrale senza pregiudicare il diritto di pari uso degli altri partecipanti alla comunione. Se da un lato, costituisce dato innegabile che, in difetto di espressa previsione legislativa, solo il regolamento di condominio possa limitare il numero di deleghe da attribuire in sede di riunione assembleare condominiale, in capo ad una stessa persona, non può parimenti disconoscersi che da una attenta lettura dell'art. 72 disp. att. c.c. emerga con evidenza che l'esercizio del diritto di delega non possa comunque mai dominare sulla superiore esigenza di garantire l'effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, nell'interesse comune dei partecipanti alla comunione, considerati nel loro complesso e singolarmente. Ne consegue che, proprio al fine di garantire l'effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, nell'interesse comune dei partecipanti alla comunione singolarmente e nel loro complesso considerati, non può ritenersi legittima una delibera assembleare adottata alla presenza di un solo soggetto delegato da tutti i condomini partecipanti per delega all'assemblea. Nel regime del condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione



dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.

PARTI COMUNI: SE IL CONDOMINO CHIEDE L'ACCERTAMENTO DELLA CONDOMINIALITÀ DI UN BENE IL GIUDICE PUÒ ACCERTARE L'ESISTENZA DI UN CONDOMINIO PARZIALE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 23851 del 24 novembre 2010

La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 23851 resa il 24 novembre 2010, è tornata ad occuparsi di parti comuni di un edificio, accertamento della loro condominialità e poteri del giudice in relazione a simili domande giudiziali.

Prima d'entrare nello specifico della questione affrontata dagli "ermellini" è utile ricordare quali sono i beni in condominio e quando possano definirsi tali. L'art. 1117 c.c. contiene un'elencazione dei beni e delle cose che, in assenza di diverse indicazioni dell'atto d'acquisto o del regolamento condominiale di natura contrattuale, devono ritenersi di proprietà comune. La Cassazione ha specificato in più occasioni che tale elencazione ha mero valore esemplificativo. Ciò porta a domandarsi: quando i beni, non elencati nell'art. 1117 c.c., devono ritenersi comuni? In un'illuminante sentenza del 1993 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno specificato sia perché è più corretto parlare di proprietà comune e non di presunzione di condominialità sia quando un bene debba ritenersi tale.

Affermano i giudici di legittimità che *"la norma dell'art. 1117 del codice civile stabilendo che: Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo, le cose in essa elencate nei nn. 1, 2 e 3, non ha sancito una presunzione legale di comunione delle stesse, come erroneamente si è affermato in alcune sentenze di questa Corte, ma ha disposto che detti beni sono comuni a meno che non risultino di proprietà esclusiva in base a un titolo che può essere costituito o dal regolamento contrattuale o dal complesso degli atti di acquisto delle singole unità immobiliari o anche dall'usucapione. E che la norma non abbia previsto una presunzione risulta non solo dalla sua chiara lettera che ad essa non accenna affatto, ma anche dalla considerazione che nel codice si parla esplicitamente di presunzione ogni qual volta con riguardo ad altre situazioni si è voluto richiamare questo mezzo probatorio (v. art. 880, 881 e 899 cod. civ.). D'altra parte, se con la disposizione dell'art. 1117 si fosse effettivamente prevista la presunzione di comunione, si sarebbe ammessa la prova della proprietà esclusiva con l'uso di qualsiasi mezzo e non soltanto con il titolo. Tuttavia, con le pronunce di questa Corte nelle quali è stato richiamato il concetto di presunzione, non si è inteso affermare che la prova della proprietà esclusiva delle cose comuni di cui all'art. 1117 cod. civ. possa essere fornita con ogni mezzo e non con il solo titolo cui la norma espressamente si riferisce, ma si sono volute escludere dallo stesso complesso delle cose comuni quelle parti che per le loro caratteristiche strutturali risultino destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari di un determinato edificio. In altri termini, ritenendosi in tali decisioni che "la destinazione particolare vince la presunzione legale di condominio alla stessa stregua di un titolo contrario", benché si sia richiamato erroneamente il concetto di presunzione, del tutto estraneo alla norma dell'art. 1117 civ., si è però, enunciato anche il principio, indubbiamente corretto, secondo cui una cosa non può proprio rientrare nel novero di quelle comuni se serva per le sue caratteristiche strutturali soltanto all'uso e al godimento di una parte dell'immobile oggetto di un autonomo diritto di proprietà"* (così Cass. SS.UU. 7 luglio 1993 n. 7449).

In poche parole: anche una parte dell'edificio indicata nell'art. 1117 c.c. potrebbe non essere di proprietà comune a tutti i condomini se la sua funzione non è quella d'essere strumentale al miglior godimento di tutte le parti di proprietà esclusiva. Tale accertamento, in assenza di specifiche indicazioni degli atti e nel caso di mancanza d'accordo tra le parti, è rimesso all'Autorità Giudiziaria. Il potere del giudice in questo caso non si limita alla mera valutazione della richiesta delle parti ma può spingersi oltre fino ad arrivare a determinare la proprietà del bene indipendentemente dalle domande formulate. E' questo il cuore della pronuncia citata in principio. Secondo la Cassazione, che nell'occasione s'è uniformata al proprio consolidato orientamento, che *"i diritti reali, in quanto diritti assoluti come ha più volte precisato questa S.C. -appartengono alla categoria dei diritti cd. autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il loro titolo che ne costituisce la fonte. Pertanto, da un lato l'attore può mutare titolo della*



domanda senza incorrere nelle preclusioni della modifica della "causa petendi", dall'altro il giudice può accogliere il "petitum" in base ad un titolo diverso da quello dedotto senza violare il principio della domanda (art. 112 cod. proc. civ.)." (Cass. n. 7078 del 07/07/1999; Cass. n. 18370 del 30.1. 2002) (Cass. 24 novembre 2010 n. 23851). Come dire: la parte attrice può modulare la propria domanda anche in relazione alle risultanze del procedimento così come il giudice è libero di dare una soluzione differente rispetto a quanto richiesto dalle parti.

LE SPESE CONDOMINIALI DI RISTRUTTURAZIONE DELIBERATE PRIMA DELLA COMPRAVENDITA VANNO PAGATE DAL VENDITORE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 24654 del 3 dicembre 2010

Le spese straordinarie deliberate nel condominio sono a carico di chi, in quel momento, è proprietario dell'immobile anche se i lavori sono effettuati successivamente. Pertanto in caso di vendita del bene, dopo la delibera ma prima dell'esecuzione delle opere, l'acquirente che è stato costretto a pagare ha diritto a rivalersi nei confronti del proprio dante causa. Lo ha chiarito la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza in esame, secondo la quale l'alienante e l'acquirente possono liberamente pattuire, nel contratto di vendita, su quale delle due parti sia destinato a ricadere l'onere delle spese condominiali deliberate e ancora da eseguire. In mancanza di accordo, però ha chiarito la Cassazione, la giurisprudenza non ha fornito un indirizzo univoco. Secondo un orientamento l'obbligo di pagare le spese non deriva dalla data di approvazione ma dalla concreta attuazione dell'attività di manutenzione. Un altro indirizzo, invece, identifica il momento dell'insorgere dell'obbligo con la delibera della spesa da parte dell'assemblea condominiale. La Cassazione, nel risolvere la questione distinguendo tra pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, ha chiarito che in caso di vendita di un'unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti, nei rapporti interni tra alienante ed acquirente è tenuto a sopportarne i relativi costi chi era proprietario al momento della delibera dell'assemblea, sicché, ove tali spese siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione dell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto a rivalersi, nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

SPETTA IN VIA ESCLUSIVA ALL'AMMINISTRATORE LA LEGITTIMAZIONE AD IMPUGNARE LA SENTENZA SFAVOREVOLE AL CONDOMINIO AVENTE AD OGGETTO L'IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE

Corte di Cassazione, Sezione II, Sentenza n. 21444 del 19 ottobre 2010

Il condomino che intenda evitare gli effetti della sentenza sfavorevole pronunciata nel giudizio cui egli ha preso parte attraverso l'amministratore può valersi dei mezzi di impugnazione concessi alla parte. Configurandosi, infatti, il Condominio quale ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l'amministratore, non priva il singolo partecipante della facoltà di agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, inerenti all'edificio condominiale, con la conseguenza che egli è legittimato ad impugnare personalmente, anche per cassazione, la sentenza sfavorevole emessa nei confronti della collettività condominiale, non spiegando influenza alcuna, in contrario, la circostanza della mancata impugnazione di tale sentenza da parte dell'amministratore. Tale principio, tuttavia, non trova applicazione riguardo alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di deliberazione dell'assemblea condominiale che, come quella relativa alla gestione di un servizio comune, tenda a soddisfare esigenze soltanto collettive della gestione stessa, senza attinenza diretta all'interesse esclusivo di uno o più partecipanti, con la conseguenza che, in tali controversie, la legittimazione ad agire - e quindi anche ad impugnare - spetta in via esclusiva all'amministratore, la cui acquiescenza alla sentenza esclude la possibilità di impugnazione da parte del singolo condomino. Di conseguenza, poiché la delibera di nomina dell'amministratore tende a



soddisfare le esigenze della gestione collettiva e solo indirettamente l'interesse del singolo al funzionamento corretto della vita condominiale, in tali controversie la legittimazione ad impugnare la sentenza sfavorevole al condominio spetta in via esclusiva all'amministratore e non anche ai singoli condomini.

ATTRIBUZIONI DELL'AMMINISTRATORE USCENTE FINO ALLA SUA SOSTITUZIONE CON LA NOMINA DI ALTRO AMMINISTRATORE

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile , Sentenza n. 6555 del 18 marzo 2010

Là dove, nel condominio composto da almeno cinque condomini, l'amministratore assume la qualità di organo stabile e necessario, anche quando sia scaduto, dimissionario o non rinnovato nell'incarico, continua a svolgere "ad interim" le sue funzioni, salvo che sia stato revocato per giusta causa, finché l'assemblea o l'autorità giudiziaria non ne nomini un altro al suo posto: e ciò non per l'ultrattività dell'investitura prodotta dal precedente atto di nomina, ma per l'esigenza di assicurare la continuità della funzione assicurata dall'organo.

IL TERMINE DI 150 GG. PER NOTIFICARE LA MULTA A CHI HA CAMBIATO RESIDENZA DECORRE DALL'ANNOTAZIONE NEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 24851/2010

Le sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza in esame, hanno chiarito che «il "dies a quo" del termine di 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione delle violazioni del codice della strada, nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione (con l'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico, va individuato nella data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile: Non può ritenersi tempestiva la notifica del verbale di contestazione delle infrazioni al codice della strada quando siano trascorsi più di 150 giorni dalla variazione anagrafica del trasgressore conseguente alla rituale domanda di cambio di residenza con l'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza, ma meno di 150 dalla relativa annotazione nel P.R.A. o nell'Archivio Nazionale Veicoli».

IL RICORSO CONTRO LA MULTA NON SOSPENDE IL TERMINE PER COMUNICARE I DATI DEL CONDUCENTE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 22881 del 10 novembre 2010

A norma 126-bis, secondo comma, quarto periodo, cod. strada, il proprietario del veicolo deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Il termine per tale comunicazione però non si sospende in attesa della definizione del procedimento di opposizione contro il verbale di accertamento dell'illecito. Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Corte di Cassazione specificando che anche nel caso in cui si pervenga all'annullamento del verbale non viene meno la sanzione prevista dall'art. 180 ottavo comma del codice della strada. Tale norma prevede una sanzione pecuniaria per chi "senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità' di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice...". Secondo la suprema Corte vi è autonomia tra le due infrazioni giacché quella di cui all'art. 180 attiene ad un obbligo di collaborazione nell'accertamento degli illeciti stradali, che rileva in se stesso.



DAL 1 GENNAIO 2011 NIENTE PIÙ RESTRIZIONI PER L'ACCESSO AL WI-FI

L'Italia è rimasto l'unico Paese europeo a prescrivere il rispetto di una serie di rigorosi adempimenti e vincoli per poter accedere alla rete wi-fi. Le restrizioni sono state imposte dal decreto legge 27 luglio 2005 n.144 convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, nota anche come legge Pisanu, intitolata "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale". Tra i principali ostacoli al libero accesso ci sono le macchinose procedure da seguire per aprire un sito pubblico di connessione senza fili e l'obbligo per le imprese private e perfino per i servizi pubblici, che permettono agli utenti la connessione wi-fi, di chiedere un documento d'identità di chiunque navighi in rete. La normativa di cui trattasi è stata il frutto del clima di paura e diffidenza provocato dai noti attentati avvenuti a Londra poco prima della sua approvazione, ma ha sortito scarsi effetti in tema di tutela della sicurezza nazionale, provocando solo ingiustificati limiti all'utilizzo di internet nel nostro Paese. Ora il Consiglio dei Ministri ha dato finalmente l'ok alla liberalizzazione dell'accesso alla rete wi-fi a partire dal 1° gennaio 2011, fermo restando che, nei prossimi mesi, il Governo sarà impegnato ad elaborare nuove norme che possano garantire adeguati standard di sicurezza senza limitare l'accesso ad internet.

DEBUTTA IN ITALIA LA TESSERA SANITARIA PER GLI ANIMALI DA COMPAGNIA




Anche i nostri amici a quattro zampe avranno una tessera sanitaria individuale. L'iniziativa, unica in Italia, è stata realizzata con il Patrocinio del Ministero della Salute, per avere sempre sotto controllo, in ogni luogo e in ogni momento, lo stato sanitario di cani, gatti (e altri animali d'affezione). La tessera la rilascia AmicoPets che è il primo portale on line per la gestione informatizzata dei dati anagrafici e clinici. I proprietari potranno richiedere la tessera individuale dei loro animali registrandosi al sito www.amicopets.it. Basteranno pochi secondi per la creazione di un semplice account ai quali farà seguito la consegna a domicilio della AmicoPets Card. Tessera alla mano, il proprietario potrà navigare il portale www.amicopets.it per approfondire nozioni di base per accudire il proprio animale e soprattutto potrà recarsi dal medico veterinario di fiducia per associare alla AmicoPets Card il data base personalizzato dei dati anagrafici, clinici e sanitari relativi al proprio pet. Le posizioni sanitarie individuali censite nel data base di AmicoPets concorreranno alla creazione di una banca dati nazionale di dati anagrafici, epidemiologici, clinici e statistici della popolazione animale presente nelle case degli italiani. Vi collaborano i medici veterinari dell'ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani) per rendere un servizio d'avanguardia ai proprietari e consolidare la cultura del possesso responsabile, della prevenzione veterinaria e per avviare un monitoraggio sanitario utile anche a fini di sanità pubblica.

Dossier "Tessera sanitaria individuale per gli animali da compagnia"

IN VIAGGIO CON I BAMBINI, UNA GUIDA UTILE PER TUTTI I GENITORI



Viaggiare, magari in Paesi lontani, è certamente un'occasione di crescita per i nostri figli ma può presentare anche dei rischi, soprattutto per la salute dei più piccoli. I viaggi possono offrire ai bambini grandi opportunità di divertimento, permettendo la conoscenza di nuovi Paesi e tradizioni, che possono arricchire il loro bagaglio culturale; ogni viaggio può però rappresentare anche un rischio per la salute. Prima di intraprendere un viaggio è necessario che i genitori siano



adeguatamente informati in merito ai più frequenti rischi e alle patologie più comuni che possono essere contratte. Il ministro del turismo, Michela Vittoria Brambilla, ha presentato, il 10 dicembre scorso, un vademecum “In viaggio con i bambini” con l’obiettivo ridurre al minimo gli imprevisti legati al viaggio e consentire ai bambini e alle loro famiglie di vivere l’esperienza della vacanza con la massima serenità. Un manuale pratico che affronta quattro argomenti: le vaccinazioni necessarie per viaggiare senza problemi nella maggior parte dei Paesi in via di sviluppo, dove sono endemiche malattie fortunatamente rare nei Paesi sviluppati; la valutazione dei rischi prima di mettersi in viaggio, quelli legati al viaggio stesso e quelli legati all’ambiente che per qualche tempo ci ospiterà; il classico problema di che cosa mettere in valigia; le precauzioni da prendere una volta ritornati a casa (spesso è consigliabile una visita di controllo perché certe malattie possono manifestarsi anche a distanza di tempo). Questa regola vale soprattutto per bambini affetti da patologie croniche (malattie cardiorespiratorie, diabete mellito, immunodeficienza), per coloro che sono stati esposti ad una malattia infettiva durante il viaggio o che hanno trascorso più di 3 mesi in un Paese in via di sviluppo.

Dossier “Come viaggiare al meglio e in sicurezza con i nostri figli”

RATEIZZAZIONE DELLE BOLLETTE DEL GAS PER IL PAGAMENTO DEI CONGUAGLI

Rafforzata la tutela dei consumatori in caso di richiesta di conguagli nella bolletta gas. Dal prossimo mese di marzo, i venditori non potranno chiedere il pagamento in un’unica soluzione ma i clienti avranno diritto a rate costanti, in un numero pari a quello delle bollette emesse fra un conguaglio e quello successivo.

È quanto ha stabilito l’Autorità per l’energia con la delibera Arg/gas 206/10 che entrerà in vigore dal 1 marzo 2011.

L’Autorità, al termine di una procedura di consultazione con le parti interessate, ha confermato e rafforzato alcune norme a tutela dei consumatori di gas serviti a condizioni contrattuali regolate (ovvero stabilite dall’Autorità per l’energia per i clienti che non sono ancora passati sul mercato libero).

Il provvedimento stabilisce anche la non cumulabilità delle rate, che dovranno avere la stessa periodicità delle bollette; il fornitore potrà chiedere il pagamento della prima rata entro 30 giorni dalla richiesta di rateizzazione da parte del cliente, oppure entro la scadenza della fattura rateizzabile. Le stesse regole valgono per bollette riferite a conguagli derivanti da ricalcoli tariffari, vale a dire per effetto di modifiche alle tariffe.

Resta comunque la possibilità di un diverso accordo, purché il cliente abbia espressamente manifestato la sua volontà al venditore e sia stato informato di quanto previsto dai provvedimenti dell’Autorità in tema di rateizzazione.

In generale, ed a tutela del consumatore, si ricorda che la possibilità di richiedere la rateizzazione deve essere obbligatoriamente segnalata in bolletta e può essere chiesta:

- Se a causa di un malfunzionamento del contatore viene chiesto il pagamento di consumi non registrati dal contatore stesso;
- Se al cliente dotato di contatore accessibile è stato chiesto un conguaglio a causa di una o più mancate letture;
- Se il conguaglio è superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette a stima, ricevute dopo la precedente bolletta di conguaglio (resta ovviamente escluso il caso in cui la differenza fra addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia provocata solo dalla variazione stagionale dei consumi);

La rateizzazione va chiesta al venditore entro la scadenza di pagamento della bolletta. Le bollette con importi per cui si possa richiedere la rateizzazione devono chiaramente segnalare questa possibilità.



FRANCOFORTE - ISH

15- 19 marzo 2011 - Francoforte

Anche quest'anno ISH presenterà prodotti e tecnologie per il mondo del bagno, dell'edilizia, della ventilazione e riscaldamento, con un occhio di riguardo all'aspetto del design. Da 26 edizioni ISH è un appuntamento importante per tutto il comparto idro-termo-sanitario, che riunisce per cinque giorni progettisti e specialisti provenienti da tutto il mondo. Anche per quanto riguarda gli espositori, ISH gode di un alto indice di internazionalità, considerando che più del 50% di essi proviene dall'estero.

Si stima, infatti, per quest'anno una presenza di oltre 2.300 imprese internazionali, che mostreranno in anteprima al pubblico di specialisti i loro nuovi prodotti.

Tematiche ISH 2011 : oltre a prodotti e servizi, l'ISH 2011 sarà ancora una volta caratterizzata da un programma articolato in convegni per visitatori e tecnici presenti. In linea con il tema principale della conservazione delle risorse, saranno, infatti, organizzati numerosi forum, meeting e concorsi, che prenderanno in esame le questioni relativi all'uso ecologico di acqua ed energia negli edifici, per un uso intelligente di queste importanti risorse. Una delle tematiche principali di quest'edizione 2011, sarà proprio la sostenibilità nell'uso dell'acqua, concetto che sarà analizzato nel dettaglio nel corso dell'iniziativa "Blue Responsibility", lanciata con successo nel 2009. Ampio spazio sarà dato, infine, al comparto di ventilazione e aria condizionata, sempre nell'ambito di sistemi tecnologici e, soprattutto, efficienti. **PER APPROFONDIRE [CLICCA QUI](#)**



IMM COLOGNE 2011

Dal 21 al 23 gennaio 2011 - Colonia



Imm cologne è la vetrina dell'arredamento del futuro. I più importanti produttori tedeschi, europei e provenienti dal resto del mondo presenteranno qui le loro novità. Imm cologne è il principale punto di incontro tra i produttori e i compratori provenienti dai principali mercati mondiali.

Ancora più bello, ancora più creativo, ancora più allettante: Imm cologne 2011 riuscirà ad entusiasmare tutti coloro per i quali i mobili e l'interior design non sono solo affari, ma vera passione. I formati innovativi come il Pure Village e LivingKitchen, l'evento internazionale per la cucina allestito in contemporanea al salone, saranno i nuovi centri di


attrazione per il pubblico specializzato e i clienti finali.

Imm cologne è il più importante salone dell'arredamento, che si svolge nel mercato dell'arredo più importante al mondo. Offre spazio e tempo per affari concreti. Il Pure Village mette in scena nuovi mondi abitativi in modo unitario e in un ambiente spettacolare. Per maggiori informazioni visita il sito **www.imm-cologne.com**

RIFIUTI IN CERCA D'AUTORE: AL VIA IL CONCORSO

Scadenza 15 febbraio 2011

Il concorso internazionale Rifiuti in cerca d'autore, organizzato da Salerno in Arte, è giunto alla terza edizione e prevede ancora le due sezioni dedicate alla pittura e al design e una nuova dedicata alla narrativa. La rinnovata collaborazione con il consorzio Ecolight, il sistema collettivo di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee),



pile e accumulatori, ha portato all'istituzione del Premio Raee, riconoscimento dedicato alla miglior opera realizzata con l'utilizzo di rifiuti elettronici. **Il tema del concorso è quello dell'acqua:** nell'anno internazionale dedicato all'acqua pubblica, gli organizzatori di Salerno in Arte hanno voluto dare come sottotitolo al concorso Acquapura, per porre attenzione al tema della salvaguardia dell'acqua in ogni sua manifestazione e interpretazione. Il premio mira a raccogliere opere in grado di rappresentare una proposta originale e creativa e che costituiscano degli esempi in grado di sensibilizzare al rispetto dell'ambiente, della salute e al risparmio energetico, attraverso il riciclo dei rifiuti. Per aderire alla terza edizione del concorso Rifiuti in cerca d'autore consultare il sito www.salernoinarte.it. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 15 febbraio 2011.

SARDEGNA - 5° EDIZIONE PREMIO DEL PAESAGGIO

Scadenza 14 maggio 2011

La Regione Sardegna ha bandito il Premio del Paesaggio-Quinta edizione. Un concorso di idee per la promozione di interventi di qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale nonché rappresentazione fotografica del paesaggio.

Il Premio è finalizzato alla promozione di interventi di riconosciuta qualità paesaggistica, caratterizzati da un'impostazione orientata alla sostenibilità ambientale, e di rappresentazioni fotografiche, realizzate allo scopo di "raccontare" il paesaggio della tradizione locale della Sardegna. E' poi volontà dell'Amministrazione regionale garantire, mediante la pubblicazione e divulgazione delle opere, prestigio e visibilità internazionale ai vincitori. La quinta edizione del Premio del Paesaggio si articola in due distinte sessioni: "Progetti", con l'intento di promuovere quegli interventi capaci di apportare un contributo di qualità al territorio; e "Fotografie", destinata a valorizzare le esperienze percettive e



le sensibilità delle popolazioni per l'identificazione e la caratterizzazione del paesaggio sardo, in linea con i principi espressi nella Convenzione Europea del Paesaggio. Nell'ambito di ciascuna sessione sono previste due tipologie di candidature, senior e junior. Le proposte devono essere spedite entro e non oltre il 14 maggio 2011, pena l'esclusione (fa fede il timbro postale di spedizione). **Per visionare il bando [CLICCA QUI](#)**

PALLE DI NATALE IN MOSTRA

Pergola (PU) – dal 4 dicembre al 9 gennaio



Reinterpretazioni artistiche delle palle di Natale compongono la mostra **"Christmas Tree d'Artista II: a Natale si è tutti più sinceri."** è allo [Sponge Living Space](#) in via Mezzanotte, a [Pergola](#) (Pesaro e Urbino) **dal 4 dicembre 2010 al 9 gennaio 2011.**

L'esposizione è circoscritta nello spazio di un albero sintetico, nella cui cavità una collettiva inusuale raccoglie una moltitudine di linguaggi, tutti con un'ispirazione in comune: la palla natalizia. È stato chiesto agli artisti di realizzare una palla decorativa per l'albero di Natale lasciando piena libertà creativa. Sospeso tra sacro e profano, l'albero di natale trae origine dall'abete che nella tradizione nordica accoglieva i bambini portati dalla cicogna. Col tempo l'albero luminoso e decorato ha assunto connotati di ricchezza, diventando talvolta anche un simbolo di potere. Le opere proposte dai 29 artisti si interrogano sul Natale e tutti i suoi annessi passando dalla denuncia all'ironia, dalla religione alla provocazione.



COSE DA NON FARE CON L'AUTO GHIACCIATA

Le fredde mattine d'inverno, con la temperatura sotto zero, non sono fastidiose solo per noi che ci mettiamo al volante, ripensando con nostalgia alla trapunta del letto, ma anche per le auto che, proprio come noi, mal digeriscono le basse temperature. Ecco allora un piccolo elenco delle cose da evitare di fare in auto quando la colonnina del termometro scende come in questo periodo dell'anno.

Evitate brevi tragitti Quando il motore è freddo il consumo di carburante (e quindi l'emissione di particelle inquinanti) è molto più alto del normale e può arrivare a 2,5 Km/litro! Il catalizzatore ancora non è entrato in funzione e l'olio del motore è ovviamente ancora molto viscoso, date le basse temperature. Bastano già pochi chilometri e tutto rientra nella normalità, quindi, se possibile, evitate tragitti molto brevi con l'auto ancora fredda. Diverso è il caso si usi un "riscaldatore" per motore, che nei primi venti minuti di marcia surriscalda artificialmente il propulsore mettendolo subito in condizione di funzionare correttamente. Soluzione che però si fa pagare: circa mezzo litro in più per ora di funzionamento.

Attenzione agli accessori Ci sono accessori che hanno ragione di funzionare solo nei primi minuti in cui si sale in auto e che dopo diventano inutili e consumano solo energia. Il riscaldamento dei sedili, ad esempio, andrebbe acceso solo fin quando il motore non è ben caldo, cioè fino a quando l'impianto di climatizzazione non fornisca calore in maniera appropriata. Stesso discorso per lo sbrinatori posteriore: una volta che si ha completa visibilità bisogna ricordarsi di spegnerlo! Nei modelli più recenti questo avviene automaticamente dopo un determinato lasso di tempo, ma se si ha un'auto di qualche anno fa bisogna far da soli!

Occhio al climatizzatore L'uso del climatizzatore, in inverno come in estate, è da considerare con attenzione dato il consumo non indifferente (almeno 0,6 litri di carburante ogni 100 Km); con la macchina appena accesa è quasi inutile, visto che il motore non è ancora caldo, mentre è vitale in caso di umidità, dato che elimina la condensa dai vetri. Inoltre, secondo gli esperti tedeschi del TÜV, l'uso per brevi periodi del climatizzatore consumerebbe meno di quello prolungato dell'impianto di sbrinamento o del semplice ventilatore.

Non siamo in pista Sgommare quando si parte, oltre ad essere da tamarri, è un buon modo per consumare gomme e benzina inutilmente e inquinare in maniera superflua, ma anche un rischio inutile per gli altri, soprattutto su strade con poca aderenza; alle basse temperature basta poco per perdere il controllo e causare gravi.

Start-Stop fai-da-te Quando si aspetta a un passaggio a livello o si è fermi per qualche minuto nel traffico è inutile continuare a far girare il motore. I propulsori moderni hanno raggiunto uno stato di efficienza tale che anche spegnerlo per pochi minuti (o anche meno!) fa risparmiare carburante.

Carichi non necessari Un portabagagli (anche quelli a contenitore richiudibile di nuova generazione) sul tetto della propria auto può arrivare a far consumare fino a 4 litri di carburante ogni 100 Km! Se vi serve per portarvi i vostri bagagli in settimana bianca allora è giustificato, ma se deve rimanere vuoto è solo un inutile spreco, oltre crearvi difficoltà nel pulire l'auto dopo una copiosa nevicata.

Luci non necessarie I fendinebbia, anteriori e posteriori, sono spesso usati a sproposito in inverno: se le luci normali arrivano a consumare 0,4 litri ogni 100 Km, l'uso di quelle supplementari può portare il totale a 0,6 litri o più. In tempi di crisi è bene risparmiare sui consumi, quindi utilizzatele quando realmente serve, ovvero con visibilità inferiore a 50 metri e ricordatevi che in tal caso la velocità massima che si può tenere è di 50 Km/h. Ricordatevi anche che i fendinebbia posteriori sono fastidiosi per l'auto che segue, quindi spegneteli una volta usciti dal banco di nebbia!

Ci sono anche dei consigli validi per chi invece si mette alla guida in condizioni di neve o basse temperature che forse possono sembrare eccessivi, ma che possono tirarvi fuori da situazioni potenzialmente spiacevoli.

Evitate di guidare subito dopo la prima nevicata, se possibile, in quanto non si potrà mai avere un'aderenza perfetta, specialmente se non sono ancora passati gli spazzaneve. Prima di mettervi in marcia, raschiate per bene ogni superficie vetrata per avere sempre la massima visibilità e non limitatevi a una veloce pulizia del solo lato conducente con una



semplice carta di credito. Fate attenzione e guidate lentamente e con cautela, specialmente nelle rotonde e nelle curve, in quanto gelate improvvise e ghiaccio totalmente trasparente (il tenuto "black ice") possono essere sempre in agguato. Portate sempre con voi una coperta, una tavoletta di cioccolata e un giubbotto catarifrangente (comunque obbligatorio) nel caso foste bloccati nella neve. Controllate anche di avere il telefono cellulare ben carico. Fermatevi in un luogo sicuro e riparato se dovesse scatenarsi una bufera di neve, non vale la pena mettersi in cammino o proseguire la marcia con poca visibilità.



BARATTO LIBRI

L'idea alternativa per avere volumi introvabili? Il baratto, oggi è tanto di moda. Sul web si scambiano anche i libri. Per farlo sono nati siti specializzati come www.barattolibri.com e www.anobi.com L'iscrizione è gratuita.

LA MOSTRA INTERNAZIONALE PER INCANTARSI A NATALE

Oggetti quotidiani, ambienti domestici, fiori e figure umane. Sono 50 le opere, arrivate da tutto il mondo, esposte nella rassegna "Chardin, il pittore del silenzio", al Palazzo dei Diamanti di Ferrara fino al 30 gennaio 2011.

LA MOSTRA AFFASCINANTE PER SOGNAE DURANTE LE FESTE

L'inconscio è il tema della mostra "Teatro del sogno", **fino al 9 gennaio 2011** alla Galleria Nazionale dell'Umbria di **Perugia**. Sono esposte opere di Chagall, Mirò, Dalì, De Chirico e perfino film di Federico Fellini. Dal martedì alla domenica dalle ore 9.30 alle ore 19.30. **Info e Prenotazioni Tel 199.151.123**

SETTORE ENERGIE RINNOVABILI : CERCASI ESPERTI

Hai una passione per l'ambiente? L'Agenzia Gi Group cerca site manager, tecnici e installatori nel settore delle energie rinnovabili. www.gigroup.it/greeneconomy

RISPARMIARE SULLA SPESA SI PUO'

Risparmiare fino a 1.600 euro all'anno sugli alimentari è possibile, basta scegliere bene il supermercato. Lo dimostra il dossier Super Spesa, una classifica dei punti vendita italiani più convenienti. Potete richiederlo gratis a **Altroconsumo**, **tel. 80013849**.



UNA BELLA OFFERTA!

Per tutto il mese di dicembre, se compri un elettrodomestico Siemens della gamma eco-Genius, si può avere un bonus di 300 euro sulla bolletta dell'energia elettrica. Per partecipare, occorre aderire all'offerta Energia Tutto Compreso Green di Enel energia. Informazioni : www.siemens-home.com/it

NATALE: 10 REGOLE CONTRO GLI SPRECHI ALIMENTARI DELLE FESTE



Le feste natalizie e i cenoni sono in dirittura d'arrivo e l'imperativo è: non sprecare.

1. Pianificare con attenzione il menu delle Feste, in questo modo si ha la consapevolezza di cosa e quanto acquistare, spendendo il giusto.
2. Comprare solo l'essenziale, preferendo la qualità alla quantità, meglio una tavola meno imbandita ma più saporita.
3. Al momento dell'acquisto evitare le offerte promozionali illusorie come i 3x2, in questo modo si acquista e si spende più del necessario.
4. Mangiare lentamente permette una migliore digestione e rende possibile gustare più portate.
5. Ridurre o moderare le porzioni da servire.
6. Se ci sono avanzi, si possono riutilizzare nella preparazione di altre portate: ad esempio, pandori e panettoni possono essere riutilizzati per creare nuovi dolci. La frutta può essere riutilizzata nella creazione di marmellate o sciroppi.
7. Le porzioni avanzate possono essere surgelate per gustarle in altre occasioni.
8. Gli avanzi, se in buone condizioni, possono essere donati alle Associazioni di assistenza per i più bisognosi.
9. Riporre le verdure nella parte bassa del frigo per evitare che ammuffiscano. Per la frutta il metodo migliore di conservazione è a temperatura ambiente. Mantenere separata la frutta e verdura che si intende consumare a breve da quella che si intende conservare più a lungo.
10. Il pesce si può conservare in frigorifero, se fresco, per un paio di giorni al massimo, oppure può essere anche congelato. Deve essere sistemato in posizione intermedia nel frigo, opportunamente avvolto in pellicola trasparente o in contenitori chiusi. I molluschi devono essere riposti in un piano intermedio, in contenitori che ne garantiscano l'isolamento dagli altri cibi per evitare eventuali scambi di batteri.

DURANTE LE FESTE APPUNTAMENTO GRATUITO CON IL MEDICO

Durante le feste natalizie, è possibile avere un **consulto gratuito** con il **Pediatra**. Si paga solo il costo della telefonata. Dal 24 al 26 dicembre, dal 31 dicembre al 2 gennaio e dal 5 gennaio al 7 gennaio chiamate il **3357712744** dalle ore 18.00 alle ore 20.00.

MIELE, LATTE CALDO E INFUSI: RIMEDI NATURALI CONTRO LA TOSSE

I rimedi naturali per combattere la tosse e liberare le vie respiratorie dal muco in eccesso sono da sempre uno dei cavalli di battaglia delle nonne: a chi non è mai stato consigliato un latte caldo con miele o un infuso di erbe?

Nel caso dell'azione benefica del miele, ci sono ormai numerosi studi scientifici che, come sempre più spesso accade, ne confermano l'efficacia. Scopriamo insieme alcuni di questi segreti della medicina popolare.

Miele


Il miele (meglio se sciolto in una tazzina di latte caldo) è di sicuro il migliore rimedio naturale per curare la tosse: le sue proprietà emollienti e addolcenti con forte azione antibatterica - già conosciute dagli antichi Egizi e dalla medicina tradizionale di molti popoli - lo rendono efficace nella cura della tosse e del mal di gola.

Latte e cipolla

Un'antica ricetta per calmare la tosse ha come 'principio attivo' la cipolla: bollire in un po' di latte qualche fetta di cipolla, filtrare e bere caldo; sembra un intruglio malefico, ma l'aggiunta di miele lo renderà dolce e piacevole.

Infusi

La tradizione è ricca di infusi utili per eliminare tosse e catarro, da quello di bacche di ginepro pestate a quello di origano, passando per il decotto di liquirizia e salvia.



Tè ai chiodi di garofano

Il tè ai chiodi di garofano è un ottimo rimedio per raffreddore e tosse, sia bevuto sia inalandone i vapori provocati dall'acqua bollente.

Sciroppo di barbabietole

Tagliare delle barbabietole rosse a rondelle non troppo spesse, metterle in un piatto e ricoprirle di zucchero. Dopo qualche ora le barbabietole avranno prodotto uno 'sciroppo' dolce rosso: un cucchiaino 3 volte al giorno serve a calmare la tosse.

Balsamo del tolù

Il tolù è un grande albero che cresce in Venezuela e da cui si raccoglie la resina (ricca di acidi fenolici) tramite incisioni nella corteccia. Il balsamo di tolù svolge un'azione antibatterica su molti germi presenti nell'apparato respiratorio e favorisce la fluidificazione del catarro, con effetti espettoranti e disinfettanti.

DICEMBRE : IL MESE DELLA PREVENZIONE INTOLLERANZE ALIMENTARI

Il Centro di Specializzazione regionale per lo studio e la cura di allergie e intolleranze di Padova risponde lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 17 al numero 3456567630. Oppure si può inviare una mail : [allergie alimentari@gmail.com](mailto:allergie_alimentari@gmail.com)

PIU' PROTETTE DAL TUMORE AL SENO

C'è un modo semplice per prevenire il tumore al seno: fare il pieno di vitamina D. Uno studio dell'Università di Rochester ha visto che le ammalate hanno un basso livello di questa sostanza. Per averne sempre abbastanza, basta mangiare **tre volte alla settimana** i cibi che la contengono, come **salmone e sgombri**. E stimolarne la produzione stando **15 minuti al giorno all'aria aperta**.



ALLATTAMENTO : DUBBI E DOMANDE

Avete dubbi e domande sull'allattamento, le cure del neonato e la maternità? Parlatene online con le ostetriche di Sos mamma in chat. Prenotate un appuntamento con loro su www.boppyworld.com, oppure chiamate il mercoledì e il venerdì il **tel. 0266984451**.

RICOSTRUZIONE DELLE UNGHIE: RISCHI E PERICOLI DI UN VEZZO DI BELLEZZA

Ogni estate medici e specialisti raccomandano attenzione durante l'esposizione al sole, a causa degli effetti che i raggi solari hanno sulla pelle e sull'organismo. Il rischio tumori alla pelle si può scongiurare con qualche attenzione in più ma dall'Inghilterra arriva una nuova preoccupante notizia: anche la ricostruzione delle unghie può essere causa di tumori alla pelle. Ed ecco che migliaia di donne si ritrovano improvvisamente soggetti "*a rischio cancro*".

La ricostruzione alle unghie è una pratica che si è diffusa notevolmente negli ultimi anni; sono tante le donne che preferiscono ricorrere alla resina artificiale e a qualche minuto sotto gli apparecchi a raggi UVA per avere mani perfette e sempre curate. Così, con soli 45 euro, unghie scheggiate e rotte diventano solo un brutto ricordo. Eppure non sembrerebbe essere una pratica del tutto innocua. In Inghilterra due donne hanno sviluppato la malattia e l'unica cosa che le accomuna è proprio la mania delle unghie perfette: una donna ricorreva – abitualmente – alla ricostruzione circa otto volte all'anno e l'altra ben due volte al mese per circa 15 anni. Ed ecco che è scattato l'allarme. La raccomandazione è quella di proteggersi dagli effetti dannosi dei raggi delle "*lampade per unghie*".



Seguendo lo stesso principio con il quale ci si protegge dal sole, anche per le mani è preferibile utilizzare creme e protezioni che proteggono la pelle dagli attacchi dei raggi ultravioletti delle "lampade delle meraviglie".

Ed un'altra preoccupante notizia legata a questi apparecchi emerge da un studio americano: il methyl methacrylate, uno dei componenti delle resine usate per la ricostruzione delle unghie, sarebbe seriamente dannoso anche se inalato.

Danni alla pelle dunque, ma non solo; basti pensare che in Australia, Nuova Zelanda e America i prodotti che contengono questa sostanza sono stati già fatti sparire dal mercato. Ed ecco che scatta l'allarme unghie finte.

IL SONNO È UNA CURA DI BELLEZZA

Uno studio di scienziati svedesi ha infatti confermato che dormire bene rende più attraenti. All'esperimento hanno partecipato 23 persone tra i 18 e i 31 anni: tutti sono stati fotografati in due occasioni, alle 14:00 e alle 15.00, una prima volta dopo una normale notte di sonno di otto ore; una seconda dopo che avevano dormito appena 5 nell'arco di 31. Le



foto sono state scattate tutte con una stessa macchina fotografica, in una stanza illuminata, alla stessa distanza dal soggetto. Nessuno era truccato, tutti avevano i capelli sciolti, erano ben lavati e rasati; e avevano un volto che, su indicazione dei ricercatori, doveva essere il più possibile rilassato e neutro. Sessantacinque osservatori, che non sapevano nulla di quanto ognuno avesse dormito, hanno classificato le immagini per bellezza e giudicato se avessero un'espressione sana (o

meno) stanca o tirata. Ebbene gli osservatori hanno sempre giudicato i partecipanti privati del sonno come meno sani e meno attraenti. La ricerca mostra che chi è privato del sonno ha un'espressione meno salubre, meno attraente e meno riposata. Il che suggerisce che gli esseri umani sono sensibili ai segni facciali legati al sonno, con potenziali implicazioni sui comportamenti e le decisioni *sociali*.

IPHONE: SINCRONIZZAZIONI SICURE CON ITUNES

Quando collegate l'**iPhone** al vostro PC, il dispositivo si sincronizza automaticamente con **iTunes**. Se il melafonino contiene molta musica, molti video e molte applicazioni, l'operazione di sincronizzazione può durare anche parecchi minuti. Proprio per questo, sarebbe un peccato che, ad un certo punto, l'operazione venisse interrotta da una chiamata prima di essere completata. Per evitare che a metà della sincronizzazione la procedura sia interrotta, prima di collegare l'**iPhone** al PC dovete ricordarvi sempre di abilitare la modalità **Aereo**. Per abilitare tale modalità, non dovete fare altro che andare in "**Impostazioni**", selezionare "**Uso in Aereo ON**" e attivare la funzione. Comunque, ricordatevi che l'interruzione improvvisa della sincronizzazione non comporta nessun tipo di danno; l'unico problema consiste nel dover ricominciare l'intera operazione da zero.



ANALIZZARE I FILE SCARICATI DALLA RETE

Se scaricate molti file da Internet, la semplice scansione con l'antivirus del PC potrebbe non bastare a proteggervi dai malware. Per aumentare la sicurezza potete usare **Virus Total Uploader**, un'applicazione che esegue l'analisi dei vostri file con 40 motori antivirali. **Dopo aver scaricato il software da qui**, installatelo sul vostro PC, avviatelo e cliccate su "**Select file(s) and upload**". Nella finestra che si apre navigate alla ricerca del file da analizzare, selezionatelo, cliccate su "**Apri**" e aspettate che venga caricato sul server online. Al termine del processo, nel browser verrà aperta la pagina contenente il report della scansione, grazie alla quale potrete sapere se il file è infetto o sano. Se, invece, desiderate eseguire una



scansione preventiva dei file che state per scaricare, incollatene l'indirizzo nella casella "URL" di Virus Total Uploader e cliccate su "Get and Upload". Al termine del caricamento verrà aperta una pagina con i risultati dell'analisi. Se il file risulterà totalmente privo di infezioni potrete procedere al download senza problemi.

INDIRIZZI INTERNET: A GENNAIO ARRIVA IPV6

A partire dal mese di gennaio 2011 computer, server e tutti i dispositivi connessi ad Internet dovranno adottare il protocollo IPv6. Sarà un passaggio obbligato, considerato che, a causa della crescente diffusione di PC, smartphone, console e netbook, già da febbraio non ci saranno più indirizzi IP disponibili da assegnare a nuovi host collegati alla Rete. La migrazione verrà effettuata in maniera trasparente dagli ISP (*Internet Service Provider*), cioè non cambierà praticamente nulla per gli utenti finali, e le macchine connesse alla Rete ed identificate con un indirizzo IPv4 acquisiranno un indirizzo IPv6. Molte nazioni sono già pronte ad effettuare il passaggio al nuovo protocollo, ma in Italia c'è ancora molto da fare: ISP e Pubblica Amministrazione dovranno rimboccarsi le maniche e affrettarsi ad aggiornare le proprie reti ed infrastrutture per renderle compatibili con IPv6.

IPAD GRATIS? E' LA TRUFFA PIU' PERICOLOSA DI NATALE



False offerte di iPad, buoni spesa fasulli, case di villeggiatura in affitto a prezzi stracciati ma inesistenti: nel periodo pre-natalizio le truffe online prendono di mira soprattutto chi acquista su internet i regali da esibire sotto l'albero e chi prenota online la vacanza di fine anno. In cima alla lista dei desideri per i regali di Natale, l'iPad di Apple è oggetto di alcune delle truffe online più pericolose e insidiose per chi cerca e compra i regali su internet. Sui social network circolano in particolare buoni regalo fasulli e altrettanto finte richieste di aiuto di amici e familiari che chiedono denaro. Nel mirino anche chi, sotto le feste, cerca un'occupazione extra per arrotondare lo stipendio: su Twitter sono stati già individuati link che offrono lavori stagionali o da casa ma che hanno l'unico scopo di estorcere soldi e

informazioni personali. Nemmeno i cellulari sono al riparo per via della proliferazione degli sms di phishing. Truffe in agguato anche per chi prenota online la vacanza per Natale o Capodanno, in particolare con i finti annunci di case in affitto.

PER NATALE SMS CONVENIENTI

Inviare 1.100 sms con soli 6 euro si può. E' la super offerta TIM per chi vuole spedire gli auguri di Natale a tantissimi amici. La promozione scade il 31 dicembre. www.tim.it tel. 119

L'ALBERO DI NATALE SI ILLUMINA...PEDALANDO!



Inaugurato a Colonnella (Teramo), nella piazzetta della suggestiva scalinata del centro storico, l'albero di Natale che si illumina pedalando. Alto circa 5 metri, l'albero ecologico è circondato da 5 biciclette poste a raggiera. Adulti e bambini, divertendosi a pedalare, porteranno energia ai fili luminosi che si accenderanno. L'eco albero di Natale verrà illuminato fino al 6 gennaio e chiunque potrà contribuire a tenerlo acceso. L'associazione Colonnella Liberamente, che ha realizzato l'idea, invita tutti ad una sorta di maratona staffetta in bici. Si spera infatti di tenere acceso l'albero il più a lungo possibile.



SAN SILVESTRO PRENDE IL TRENO PER MANTOVA



Capodanno 2011 vi aspetta in treno. Si cena a bordo di un treno storico del 1930 trainato da locomotore elettrico; una meraviglia del passato completamente restaurata e allestita per l'occasione con tavoli e musica. È una festa, un viaggio, un'occasione unica per festeggiare in grande stile e visitare una meta d'eccezione. Il treno infatti parte dalla stazione di Lecco con scalo a Monza e ha come destinazione finale la splendida città di Mantova. Il raffinato cenone è curato da Piaceri d'Italia. Tra pietanze prelibate e brindisi in grande stile, ci sarà posto per uno spettacolo e... una sorpresa. Arrivati alla stazione di Mantova, sarete guidati dallo staff in un suggestivo itinerario artistico alla scoperta della città. Si attraversano le bellezze architettoniche di interesse storico culturale come la reggia dei Gonzaga, il Duomo e la rotonda di San Lorenzo. E a mezzanotte, tutti in Piazza Erbe a festeggiare con spettacoli pirotecnici e il concerto gratuito di Enrico Ruggeri. *Dulcis in fundo*, sulla via del ritorno si continua con i festeggiamenti: vi aspetta una bella colazione a bordo! PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI [CLICCA QUI](#)

VOLARE QUASI GRATIS

Con easyJet.com, non è mai troppo tardi per fare una sorpresa ai tuoi amici o alla tua famiglia: puoi regalare un po' di sogno e di sole grazie alle numerose destinazioni che ti proponiamo. Da 14 aeroporti ovunque in Italia puoi scoprire le ricchezze culturali dell'Europa, o pure la bellezza dell'Italia; quest'estate, si arriva pure a Mykonos o Ibiza per una vacanza di sogno, in famiglia o con gli amici. Prenotando ora potrai fare regali bellissimi senza nemmeno spendere troppo: dai un'occhiata a www.easyJet.com, e il sole sarà tutto tuo! [Clicca qui](#)



TI PIACE SCIARE?

Ti piace sciare ma cerchi amici con cui andare? Oppure hai bisogno di un passaggio per raggiungere un comprensorio sciistico? Il problema si risolve con il servizio di Skidatin su www.ortierskiarena.com : si pubblicano gli annunci di chi cerca e chi offre disponibilità per un appuntamento sugli sci.

FATTI UN REGALO : NATALE DI RELAX E DIVERTIMENTO ALLE TERME



L'Hotel Mioni Royal San a **Montegrottone Terme** offre 4 giorni (3 notti) in camera doppia/matrimoniale standard, con trattamento di **pensione completa a 240 Euro** a persona (ragazzi gratis fino a 7 anni, sconto del 50% fino a 11 anni, sconto del 30% fino ai 17 anni). <http://www.mioni.it/>

ITINERARI NATALIZI : PRESEPI E NON SOLO



A Milano, nella cornice dei Giardini Pubblici di via Palestro, è riapparso come per magia il **Villaggio delle Meraviglie**, suggestivo parco tematico dedicato a famiglie e bambini, per avvolgerli nell'atmosfera del Natale.

Nel cuore della città si può passeggiare alla ricerca di idee originali tra le bancarelle di un tipico mercatino natalizio (sebbene sia decisamente triste l'omologazione degli stand, con gli artigiani irreggimentati in gazebo bianchi sterilmente schierati su due file) che propone gustose specialità enogastronomiche e particolari prodotti artigianali, italiani ed europei.

Si può scegliere di scoprire i segreti del circo con la scuola di Ambra Orfei oppure cimentarsi con il pattinaggio su ghiaccio, grazie alle due belle piste – delle quali una riservata ai bambini - collegate tra loro, rificillarsi facendo tappa per gustare le prelibatezze invernali nella cucina della Befana, lo scenografico ristorante a due passi dalle piste. Il Villaggio delle Meraviglie **chiuderà il 9 gennaio**, con la Befana, che tutte le Meraviglie si porterà via.

Fino al 6 gennaio 2011, a Palazzuolo sul Senio (Toscana) la rassegna **"1000 Presepi per Palazzuolo"**, un simpatico percorso attraverso gli angoli più belli e caratteristici del paese, che saranno adornati da presepi di ogni genere e fattezza creati dai Palazzuolesi.



A Salice Salentino prende vita fino **al 2 febbraio 2011** il **"Grande Presepe Artistico"**, allestito su oltre 60mq di esposizione.

La scenografia ripropone immagini dell'antica Palestina, quel magico mondo in cui sono rappresentati i Vangeli dell'Infanzia di Gesù. Conosciuto in tutta Italia, il Presepe è stato definito unico nel suo genere, sicuramente fra i più belli e più famosi d'Italia grazie anche al meraviglioso sistema luminoso che imita le fasi del giorno e della notte con sincronia e spettacolarità.

Per gli amanti dei presepi, da non perdere è il **"Presepe Monumentale"** realizzato in muratura (con mattoni, pietre, cemento, ferro e legno) nella frazione di Prugno (FAENZA).

Dal 23 dicembre 2010 al 9 gennaio 2011 avrà luogo a Orvieto la ventiduesima edizione del **"Presepe nel Pozzo"** allestito con personaggi animati a grandezza naturale, realizzati da esperti di effetti speciali, teatrali e cinematografici. Il tema scelto per l'allestimento 2010-2011 è "Il Lupo e l'Agnello", con sette diversi modi di vedere e vivere il Natale, con sette differenti Natività che si susseguiranno lungo le grotte del Pozzo della Cava. Le prime sei faranno da introduzione all'ultima, liberamente ispirata alla visione mistica del profeta Isaia che annunciava la venuta del Messia:

"Un germoglio spunterà dal tronco di lesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. [...] Il lupo dimorerà insieme con l'agnello." Protagonista del presepe è il messaggero di Dio, figura fondamentale per la Natività, che offre un doppio punto di vista dell'evento: prima e dopo il suo arrivo e il suo annuncio ai pastori, in quello che sembrava un giorno come tanti altri.

Vetrine, botteghe e chiese di tutto il centro storico di Teano, in provincia di Caserta, saranno adobbate per ospitare la manifestazione **"Fare arte, i mestieri e le tecniche: Non solo pastori"**. Nella ex chiesa della Santissima Annunziata, nel Museo Archeologico e lungo le stradine del borgo medievale (Corso Vittorio Emanuele II, Via Porta Roma, piazza Umberto I e piazza Vittoria) ci saranno odore d'incenso, sapore di castagne, luci natalizie, musica, prodotti artigianali.

L'evento ha in serbo l'allestimento di vetrine e di botteghe che mostreranno alcuni artigiani al lavoro, mentre producono oggetti legati alle tradizioni. Inoltre si potrà trovare il più grande presepe meccanico della Campania, con circa 120 pastori in movimento, arricchito di nuovi quadri e di nuovi scorci della





nostra città. Saranno interessate anche le chiese di Teano e dei Borghi, nelle quali gruppi di fedeli creeranno ancora una volta la magia del presepe. Nella affascinante mostra si riscoprirà il presepe semplice ed essenziale fatto di muschio e case di sughero. La mostra sarà aperta fino al 15 gennaio 2011. Sono in programma anche numerosi eventi musicali e teatrali: alcuni organizzati dalle Scuole di Teano e dalle locali compagnie teatrali, sempre ispirati al Natale



Dal 24 dicembre 2010 all'8 gennaio 2011 a Greccio, in provincia di Rieti, si svolge il **"VII Concorso Nazionale Presepi"**, con la novità dell'ultimazione dei lavori dell'imponente Museo Mondiale del Presepe di Greccio. Perché proprio in questo paesino italiano nacque il Presepe Infatti se a Betlemme nacque Gesù Bambino, a Greccio, per la pietà di San Francesco d'Assisi, ebbe inizio la sua mistica rievocazione. Francesco amava l'eremo di Greccio, e aveva una predilezione anche per gli abitanti di quella terra, per la loro povertà e semplicità, perciò si recava spesso a soggiornare lì, attirato inoltre da una celletta estremamente povera e isolata dove amava raccogliersi. Nell'autunno del 1223 Francesco si trovava a Roma in attesa dell'approvazione della Regola definitiva scritta per i suoi frati e presentata al Pontefice Onorio III. Il poverello di Cristo, nella sua innata semplicità si fece audace, e durante l'udienza pontificia, concessagli per lo scopo suddetto, umilmente chiese al Papa la licenza di poter rappresentare la natività. Dopo il viaggio in Palestina, Francesco, rimasto molto impressionato da quella visita, aveva conservato una speciale predilezione per il Natale e questo luogo di Greccio, come dichiarò lui stesso, gli ricordava emotivamente Betlemme. Così ebbe origine il tradizionale Presepio, che si costruisce in tutto il mondo Cristiano, per ricordare la nascita del Redentore. La Rievocazione Storica del Presepe di Greccio del 1223 vede la partecipazione di personaggi in costumi medievali ed è realizzata in sei quadri viventi; si svolge nei giorni del 24, 26, dicembre 2010 e del 2, 5, 6 e 8 gennaio 2011.

MAGICO NATALE

Tra i ricordi più belli dell'infanzia c'è senz'altro il Natale. Per i bambini (...e non solo) tutto è magico, la casa si riempie di oggetti luccicanti, si aspettano e si incartano i regali. Approfittiamo di queste giornate per riscoprire con i nostri piccoli la gioia di questo momento. Ecco alcuni link per rendere davvero suggestivo e il vostro Natale :



Buon Natale in (quasi) tutte le lingue del mondo [CLICCA QUI](#)

Vuoi fare un viaggio virtuale nel villaggio di Babbo Natale, al Polo Nord? [CLICCA QUI](#)

Scrivi a Babbo Natale [CLICCA QUI](#)

Una Telecamera in Diretta sulla casa di Babbo Natale [CLICCA QUI](#)

Segui Babbo Natale nel suo lungo viaggio tra le nuvole [CLICCA QUI](#)

Il Natale e le sue Tradizioni Più belle [CLICCA QUI](#)

Fiabe di Natale (da raccontare ai vostri bambini) [CLICCA QUI](#)

Il Natale nei testi dei grandi autori della letteratura [CLICCA QUI](#)

Più di 200 canzoni di Natale in MP3, liberamente scaricabili [CLICCA QUI](#)





VALUTAZIONE RISCHIO STRESS DA LAVORO CORRELATO

Il 17 Novembre la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato le indicazioni necessarie per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, e s.m.i..

Dopo sei anni dall'accordo europeo del 2004, due anni dall'entrata in vigore del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e l'accordo interconfederale concluso tra le parti sociali nel 2008, si conclude finalmente l'iter di attuazione previsto dalla Commissione europea in materia di stress da lavoro – correlato.


Le numerose proroghe normative hanno determinato uno slittamento sostanziale dei tempi di aggiornamento del per tenere conto della valutazione del rischio stress da lavoro – correlato, ricordiamo in ordine temporale la scadenza del 16.05.2009 prevista dal D.Lgs. 81/08, slittata al 01.08.2010 con la pubblicazione del decreto legislativo correttivo 106/09 per poi arrivare all'approvazione di alcuni articoli aggiuntivi del Decreto legge 78/2010 sulla Manovra economica che ha spostato il termine del 1 Agosto al 31.12.2010.

Con le indicazioni metodologiche emanate dalla Commissione Consultiva Permanente sembra che si stia arrivando al capolinea, la valutazione del rischio stress da lavoro correlato viene divisa in due fasi: **valutazione preliminare ed eventuale valutazione approfondita**.

Di seguito si propone uno schema riepilogativo delle fasi, dal quale si evince l'importanza delle attività di **programmazione e monitoraggio degli interventi**. Le indicazioni metodologiche della Commissione Consultiva trattano il fattore di rischio stress come vengono trattati altri fattori di rischio nell'ambito di attuazione di un modello organizzativo. I modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL o al British Standard OHSAS 18001:2007 si basano sull'attuazione del metodo **PDCA**: Plan – Do – Check – Act. Utilizzare il metodo PDCA significa realizzare un processo attraverso un'azione clinica sostitutiva da quasi quattro fasi: Plan: **Pianificare** – Do: **Fare** – Check: **Verificare** – Act: **Agire**. La metodologia proposta dalla Commissione Consultiva Permanente tende a marcare il concetto di **Programmazione ed attuazione** degli interventi correttivi e di **monitoraggio** come elemento di riscontro e decisione.



*Indicazioni
metodologiche emanate
dalla Commissione
Consultiva Permanente*



Da questo si evince l'importanza di non limitarsi a riscontrare o meno la presenza di fattori stressogeni con delle mere check – list, **che sicuramente sono lo strumento più semplice per determinare tale presenza, ma se a tale rilevamento non seguono le azioni di programmazione e monitoraggio, diventa solo un palliativo per dimostrare una pseudo valutazione del fattore stress da lavoro – correlato.** Quanto evidenziato **viene confermato dal significato conferito al termine del 31 dicembre 2010, inteso come data di avvio delle attività di valutazione e non come momento nel quale l'azienda deve già essere in possesso di una completa valutazione.**



La programmazione temporale, a decorrere dal 31 dicembre 2010, delle attività di valutazione e l'indicazione del termine finale di espletamento delle attività costituirà un adempimento assolutamente fondamentale: a questo programma si atterranno, nell'attività di controllo, gli organi di vigilanza. **Si ritiene che, in mancanza, l'ASL potrà contestare una incompleta valutazione del rischio.**


Una valida semplificazione per le aziende di piccole dimensioni che come "seconda fase eventuale" – **valutazione approfondita** – potranno scegliere di

utilizzare modalità di valutazione (es. riunioni) che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.

I datori di lavoro che, alla data della approvazione delle indicazioni metodologiche, abbiano già effettuato la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato coerentemente ai contenuti dell'Accordo europeo dell'8 ottobre 2004 – così come recepito dall'Accordo interconfederale del 9 giugno 2008 – **non devono ripetere l'indagine**, ma sono unicamente tenuti ad aggiornarla secondo i contenuti delle indicazioni metodologiche, nelle ipotesi previste dall'articolo 29, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008 (es. in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, a seguito di infortuni significativi, quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità).

In definitiva è evidente che gli organi di vigilanza tenderanno a verificare non solo esclusivamente la presenza o meno di elementi documentali aggiornati, ma saranno orientati a verificare se le aziende adottano o meno modelli organizzativi per la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro che ad oggi risultano gli unici strumenti **atti a garantire la dinamicità e il miglioramento nel tempo delle azioni propedeutiche alla riduzione degli infortuni.**

PER SCARICARE LA LETTERA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO DEL 18 NOVEMBRE 20101
[CLICCA QUI](#)





Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito www.donnegeometra.it, si impone l' indicazione della Fonte :

"Tratto da PROFESSIONE GEOMETRA dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" oppure

"Tratto dal Sito dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" www.donnegeometra.it



associazionenazionale www.donnegeometra.it